

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

296° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro	»	41
7 ^a - Istruzione	»	47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10 ^a - Industria	»	89
11 ^a - Lavoro	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	101

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	105
-------------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	112
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	115
4 ^a - Difesa - Pareri	»	116
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	117
10 ^a - Industria - Pareri	»	122
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	123

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	124
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R59ª, 0005°)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

(R050 002, R59ª, 0001°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE MASI ritiene che gli interventi prefigurati nella proposta di risoluzione predisposta dal presidente Coviello costituiscono

misure che, qualora attuate, possono sicuramente avere una certa utilità. Condividendo, quindi, in modo sostanziale l'analisi complessiva dei problemi e alcune delle proposte formulate, manifesta, peraltro, perplessità in ordine alla capacità di trasformare tali principi in misure concrete. Risulta facile, infatti, rilevare che la produzione legislativa è rimasta sostanzialmente inattuata o attuata in misura parziale, senza produrre effetti apprezzabili. Più che pensare a nuovi modelli di intervento, sembra, quindi, opportuno ricercare una più incisiva attuazione degli strumenti esistenti, che consenta la creazione di un vero ed efficiente mercato, attraendo verso le aree depresse i capitali esteri che, come anche suggerito dall'esperienza francese, risultano necessari ad una fase di sviluppo reale e sostenuta. Il potenziamento infrastrutturale, una migliore formazione professionale, il mantenimento dell'ordine pubblico sono sicuramente elementi necessari, così come evidenziato nella proposta di risoluzione, ma la loro considerazione deve avvenire evitando strumentalizzazioni e tenendo presente la peculiarità della situazione italiana.

Rileva che l'attuale sistema fiscale ha assunto caratteristiche che non consentono di conservare un corretto rapporto tra fiscalità e obiettivi ad essa collegati, risultando evidente che le entrate dello Stato sono destinate a realizzare spese inefficaci e che l'utilizzazione delle risorse avviene senza alcuna di verifica dei risultati. L'intervento realizzato attraverso le leggi di sostegno degli ultimi anni, ad esempio, ha comportato la nascita di imprese con strutture fragili e condizionate dal contesto normativo e produttivo troppo caratterizzato dalla presenza pubblica. Prima di prospettare soluzioni per lo sviluppo nel Mezzogiorno, è necessario effettuare una approfondita analisi sociale ed economica del problema, inquadrandolo in una dimensione europea, che tenga conto degli impegni che deriveranno dalla partecipazione dell'Italia al processo di unificazione monetaria e degli effetti negativi della riduzione dei fondi strutturali conseguente all'ingresso dei paesi dell'Est nell'Unione.

Sottolineando che la scarsa autonomia prevista per le istituzioni locali comporta frammentazione nelle decisioni, lentezza burocratica e difficoltà nell'adozione di iniziative efficaci, rileva la necessità, affinché il Mezzogiorno operi in piena autonomia e si affranchi da uno Stato centralista e autoritario, della valorizzazione del ruolo degli enti locali, attraverso il rafforzamento dei poteri e delle funzioni dei sindaci, soprattutto con il trasferimento dei beni demaniali non utilizzati e la razionalizzazione delle competenze. Lo Stato deve limitarsi a creare le condizioni che consentano l'autonomia amministrativa e lo sviluppo e il radicamento dell'attività imprenditoriale, procedendo alla bonifica ambientale e al rafforzamento della dotazione infrastrutturale. È necessario rimuovere le condizioni che fino ad oggi hanno creato sfiducia e ostacoli, altrimenti il forte incentivo alla delocalizzazione, verso paesi dove i costi di produzione per unità di prodotto sono bassi, comporterà che anche le imprese attualmente presenti trasferiscano le proprie attività altrove. Formula, infine, una valutazione complessivamente negativa sulla proposta di risoluzione, sottolineando la superficialità delle indicazioni fornite e l'impronta centralista e dirigista degli indirizzi.

Il senatore GRILLO manifesta nei confronti della proposta di risoluzione formulata dal presidente Coviello, quattro fondamentali motivi di dissenso: innanzitutto essa non gli appare rispecchiare i contenuti dell'ampio dibattito svoltosi; essa ripropone, poi, uno schema di intervento macchinoso e centralista; in terzo luogo vi si riscontra la mancanza di elementi di attrazione del capitale straniero; gli strumenti e le procedure in essa individuati, infine, non si discostano da quelli sperimentati in passato. In connessione con l'ingresso dell'Italia nel sistema a moneta unica europea, con le relative conseguenze economico-finanziarie, e in presenza di un nuovo fermento imprenditoriale e politico nel Mezzogiorno, si renderebbe necessario un segnale di discontinuità col passato, l'adozione, cioè, di una filosofia innovativa e di una diversa strumentazione d'intervento, che non si riscontrano nella proposta di risoluzione. Si sofferma, quindi, sugli obiettivi in termini di PIL del Governo, a suo modo di vedere di difficile realizzazione, in presenza di una pressione fiscale che permane elevata e che non accenna a diminuire, a cui si affiancano il progetto sulle 35 ore ed altre iniziative capaci di scoraggiare le iniziative imprenditoriali. D'altronde, se si pianifica una crescita della spesa in conto capitale, in presenza di una spesa corrente che non può scendere al di sotto di certi livelli, l'unica componente che consenta l'innesto del circolo virtuoso necessario per il risanamento del debito, è data dalla spesa per interessi. Le previsioni al riguardo, però, non consentono valutazioni ottimistiche, in ragione della tendenza dell'omogeneizzazione in Europa, insita nell'unificazione monetaria e delle previsioni relative ai tassi sul mercato statunitense.

Il Gruppo di Forza Italia non si riconosce, quindi, nella proposta di risoluzione del presidente Coviello: l'Agenzia per il Sud in essa prefigurata ripropone il vecchio schema delle partecipazioni statali ed è lontano, quindi, dalla soluzione di tipo decentrato sottesa alla proposta di risoluzione della sua parte politica. Nell'impostare una nuova filosofia di intervento nel Mezzogiorno, non si può ignorare, come fa la risoluzione in discussione, lo svilupparsi in ogni regione di un «arcipelago» vivace di finanziarie regionali, società miste ed altri tipi di aggregazioni per la promozione dello sviluppo. Dopo aver posto l'accento sui rischi di colonizzazione dell'apparato produttivo italiano, in carenza di una politica industriale del Governo, si sofferma ancora sulla filosofia sottesa alla proposta di risoluzione di Forza Italia, nel cui ambito un ruolo centrale è riconosciuto all'iniziativa imprenditoriale privata endogena, assegnandosi allo Stato il compito di provvedere alle opere infrastrutturali e alla creazione di condizioni per lo sviluppo.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma più dettagliatamente sul testo della risoluzione proposta, al cui riguardo manifesta qualche apprezzamento per i punti 6, 7 e 9, sottolineando, poi, come, solo quanto previsto al punto 19 richiede, in realtà, un intervento legislativo, mentre la restante parte degli indirizzi ivi contenuti sono realizzabili con provvedimenti amministrativi. Manca, nel documento, la previsione di assunzioni dirette di personale da parte dell'Agenzia, voluta dal gruppo di Rifondazione comunista, e ciò non può che essere guardato

con favore dalla sua parte politica, che comunque, per le considerazioni svolte, voterà contro la proposta.

Il senatore MORANDO esprime apprezzamento per lo sforzo di mediazione che ha dato origine alla proposta di risoluzione del presidente Coviello. Le linee che da essa emergono non rappresentano – a suo modo di vedere – un ritorno ad esperienze passate, anche se certamente in essa non si afferma l'idea – presente, invece, nella risoluzione a firma dei senatori di Forza Italia – che sia venuta meno l'esigenza di una sede di coordinamento a livello nazionale. Dopo aver dato conto dell'ampio dibattito in corso che coinvolge maggioranza, opposizione e forze sociali, e dopo essersi soffermato sul futuro della programmazione negoziata, che non rappresenta, certo, una esperienza fallita, anche se presenta alcuni «intoppi» da superare, svolge ulteriori considerazioni generali sul testo della proposta di risoluzione. In essa, è attribuito il giusto rilievo alle autonomie locali, pur affermandosi contestualmente l'esigenza di un organismo di impulso e di coordinamento, nonchè di un fondo nazionale atto a mobilitare le risorse necessarie: la fase di transizione in corso anima la risoluzione, che può preludere, in prospettiva, ad ulteriori iniezioni di federalismo.

Si sofferma, quindi, più dettagliatamente su singoli punti. In particolare la formulazione della lettera c) della premessa, gli appare scorretta sotto il profilo della politica e della teoria economica, la quale, ultima, ha dimostrato come in presenza di un ingente debito pubblico e di un elevato tasso di inflazione, gli investimenti pubblici, lungi dal creare occupazione, producano effetti inflazionistici. Fra gli impegni richiesti al Governo figura, al punto 11, la concreta attuazione delle disposizioni sui contratti di riallineamento retributivo, da integrare con misure fiscali complementari capaci di determinare una effettiva convenienza all'emersione delle imprese. Tale punto stimola una riflessione sui contratti di emersione contenuti nel cosiddetto «pacchetto Treu», che non sono decollati a causa del troppo rapido passaggio dal sommerso completo alla regolarizzazione fiscale totale ivi previsto e che richiedono una riconsiderazione del periodo temporale per l'emersione. Quanto al punto 8, suggerisce una riformulazione volta ad accentuare l'indicazione di favore nei confronti di un riordino del sistema degli incentivi teso a renderli il più possibile automatici. Conclude esprimendo apprezzamento per la proposta di risoluzione, che rappresenta un atto politicamente rilevante, offrendo al Governo la possibilità di innovare, sulla base degli indirizzi provenienti dal Parlamento, la sua politica a favore del Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

22ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R59ª, 0005°)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)
(R050 002, R59ª, 0001°)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVIELLO illustra le modificazioni introdotte alla proposta di risoluzione da lui presentata, che tengono conto di gran parte dei suggerimenti avanzati dai Commissari.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI esprime il proprio apprezzamento per la proposta di risoluzione formulata dal presidente Coviello, che, a suo avviso, sintetizza in modo appropriato molti degli elementi emersi nel dibattito. Pur condividendo il risalto posto sulle esigenze infrastrutturali, sugli aspetti tributari e di incentivazione per le imprese e sulla sicurezza del territorio, sottolinea che il documento dovrebbe dare

maggior rilievo programmatico alla formazione scolastica, come anche evidenziato dal rappresentante del Governo; infatti, le carenze dei modelli formativi, che non consentono di rimuovere gli ostacoli per impedire la parità tra i cittadini, costituiscono un aspetto determinante per spiegare l'assenza di determinate attività nelle zone meridionali. È necessario, quindi, progettare un percorso scolastico che trasmetta ai giovani la cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, consentendo di superare l'aspirazione al posto fisso che identifica il modello professionale di ampie categorie di lavoratori. Anche le esigenze evidenziate di definire un nuovo modello di stato sociale – che introduca ammortizzatori per fronteggiare le situazioni di disoccupazione – pur costituendo interventi auspicabili e necessari, rappresentano soluzioni temporanee ad una realtà che occorre affrontare in una prospettiva di medio periodo, attraverso una sostanziale valorizzazione delle formazione culturale.

Il senatore TAROLLI osserva che la proposta di risoluzione del presidente Coviello costituisce una sintesi solo parziale del dibattito svolto dalle Commissioni riunite, in quanto accoglie una parte delle proposte e degli stimoli che sono emersi nel corso della discussione. In particolare, sottolinea l'impostazione eccessivamente centralistica del documento che invece avrebbe dovuto rappresentare l'obiettivo di decentramento e di assegnazione di responsabilità a livello locale, che costituisce l'unico modello che consente di individuare correttamente le priorità e gli strumenti necessari per le caratteristiche territoriali delle singole aree.

Il senatore CURTO, esprimendo una valutazione negativa della proposta di risoluzione, osserva che, sin dalle premesse, il documento presentato risente di una precisa caratterizzazione politica, che propone soluzioni antitetiche ai reali interessi del Paese. Sottolineata l'inesattezza di molte delle affermazioni contenute nelle premesse, rileva che non sono evidenti i citati miglioramenti nelle condizioni di accesso al credito, per il quale nel Mezzogiorno esistono ancora tempi e capacità di erogazione estremamente penalizzanti. I risultati di finanza pubblica raggiunti – grazie al contributo di tutti i cittadini e a particolari condizioni esterne – influiscono negativamente sulla crescita dell'economia e non consentono di prevedere che nei prossimi esercizi si realizzi una fase di ripresa e sviluppo. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, occorre definire interventi efficaci che innovino rispetto agli strumenti fino ad ora utilizzati che sono risultati sostanzialmente inefficaci. Anche l'affermazione che il processo di integrazione europea e la maggiore competitività comporterà effetti positivi a favore del Mezzogiorno viene smentita dalle recenti indiscrezioni su operazioni societarie tra Banco di Napoli e Banca Nazionale del Lavoro, la cui definizione sembra comportare che le risorse destinate a fronteggiare gli esuberi del primo di questi istituti, saranno dirette al risanamento dell'altro. Per quanto riguarda le infrastrutture, le indicazioni delle carenze e dei ritardi evidenziate nella proposta di risoluzione sono la dimostrazione della incapacità di questo Governo ad affrontare la grave situazione, come ben evidenziato del resto

dall'esperienza degli interporti nel Mezzogiorno. Sottolinea, inoltre, il carattere estremamente teorico ed astratto degli strumenti di programmazione negoziata, rilevando che per tali interventi non si è ancora pervenuti ad una fase applicativa che consenta l'erogazione delle risorse alle imprese. Espressa l'adesione della propria parte politica alla realizzazione delle privatizzazioni, rileva, tuttavia, che nel processo di dismissioni in corso si intuisce l'influenza di interessi consolidati. Ritiene che, in ogni caso, tali interessi dovrebbero, manifestarsi ed emergere esplicitamente. Per quanto riguarda, inoltre, la razionalizzazione degli enti di promozione operanti nelle aree depresse fa presente che la attuale situazione di sovrapposizione di competenze non sembra potersi risolvere attraverso le indicazioni contenute nella proposta di risoluzione, specie per l'improprio inserimento di criteri per l'utilizzazione della delega esistenti in materia di riordino degli enti. Sottolinea, infine, la visione eccessivamente centralistica che emerge dal documento, anche per quanto riguarda l'attuazione del controllo e della sicurezza del territorio. È dell'avviso, infatti, che la gravissima situazione che si riscontra in molte aree del Mezzogiorno per l'azione condotta dalla criminalità organizzata possa essere affrontata più efficacemente attraverso la valorizzazione dei poteri locali, anche di indirizzo politico, e l'attuazione di un ampio decentramento amministrativo.

Il senatore MARINO rileva, preliminarmente, come la proposta di risoluzione elaborata dal presidente Coviello, nella sua ultima stesura, presenti un'analisi ed una ricognizione dei problemi sicuramente apprezzabili; in particolare, giudica positivamente il richiamo alla gravità del problema della disoccupazione ed il riconoscimento della necessità di una politica attiva per il lavoro. E tuttavia ritiene ancora inadeguato l'impianto di quest'atto di indirizzo, laddove pone l'accento, per la risoluzione dei problemi strutturali che affliggono il Mezzogiorno, sulle autonome virtù del mercato. Il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, in particolare, non può produrre, a suo avviso, i risultati sperati: si tratta di interventi dalle dimensioni necessariamente limitate che non possono incidere efficacemente sul complesso dell'economia meridionale.

Quanto alla costituenda Agenzia, condivide l'esigenza di razionalizzare e coordinare i diversi strumenti oggi operanti, ma ritiene ciò comunque insufficiente. Ribadisce, quindi, la proposta della sua parte politica di costituire un'Agenzia capace di intervenire attivamente, con progetti e risorse proprie, concordando con i soggetti locali il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali, anche prevedendo la costituzione di apposite società miste regionali partecipate dalla medesima Agenzia nazionale. Ricorda in proposito il preciso impegno assunto nello scorso ottobre dal Presidente del Consiglio, di costituire una Agenzia per lo sviluppo con una cospicua dotazione di risorse (3.000 miliardi tratti dai proventi delle plusvalenze derivanti dalle operazioni STET-Telecom) e rileva, criticamente, come a questi impegni non vi sia, nello schema di risoluzione elaborato dal presidente Coviello, che un riferimento generico ed evasivo. Per

attivare la realizzazione dei necessari investimenti ed in particolare delle grandi infrastrutture occorre invece una sicura e rilevante dotazione finanziaria.

La citata proposta di risoluzione non affronta altresì il problema dei lavoratori attualmente occupati in lavori socialmente utili; sono invece necessari, al riguardo, interventi per permettere un passaggio a nuove forme di lavori di pubblica utilità. Molte altre sono poi le carenze e le omissioni della proposta ed in particolare segnala: la scarsa attenzione ai problemi del sistema creditizio meridionale (acuiti dal previsto spostamento dal Sud dei centri direzionali del Banco di Napoli); la necessità di promuovere un adeguato riesame delle politiche di privatizzazione; l'esigenza di prevedere iniziative di fronte allo stillicidio di molte realtà industriali meridionali che vengono progressivamente cancellate. Ricorda, quindi, gli impegni, contenuti in un ordine del giorno approvato dal Senato in occasione dell'esame dell'ultimo collegato alla finanziaria, assunti dal Governo, e ancora non adempiuti, relativamente all'individuazione e divisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi.

Alla luce di queste considerazioni, pur apprezzando i molti sforzi compiuti e gli elementi positivi contenuti nella proposta elaborata dal presidente Coviello, ribadisce la parziale insoddisfazione della propria parte politica per un documento il cui impianto continua a porre, al centro dell'azione per lo sviluppo del Mezzogiorno, il ruolo del mercato e delle imprese e non l'intervento pubblico. Per questi motivi, a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto di astensione su questa proposta, che deve essere inteso non come espressione di una volontà di chiusura, ma come una posizione aperta in vista di nuove fasi del confronto su questi temi, a partire dalla presentazione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Esaurite le dichiarazioni di voto, interviene il sottosegretario SALES che, dopo avere illustrato alcune proposte di correzione dello schema di risoluzione elaborato dal presidente Coviello, ribadisce l'impegno del Governo di conformare tutte le decisioni che verranno assunte in materia agli indirizzi parlamentari, come fissati nel documento in votazione.

Il presidente COVIELLO, nell'accogliere le proposte di modifica avanzate dal sottosegretario Sales, ribadisce di aver tenuto conto, nella stesura finale dello schema di risoluzione in esame, delle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito, accettandone gran parte; mentre rileva come le opposizioni abbiano inteso ribadire la propria contrarietà agli indirizzi emersi ed accettati dal Governo. Replicando quindi al senatore Curto ricorda come la proposta di risoluzione non preannunci nuovi provvedimenti di delega ma, anzi, detti indirizzi al Governo per l'attuazione di deleghe i cui termini di esercizio non sono ancora scaduti.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori MORANDO (che rileva l'inopportunità di dettare indirizzi troppo vincolanti al Go-

verno in materia di riassetto degli istituti di credito meridionali) e VIVIANI (che suggerisce di evidenziare la nuova attenzione manifestata dagli imprenditori del Nord-est verso le aree meridionali), prende la parola il senatore FIGURELLI, che propone di inserire nella proposta di risoluzione, da un lato, un richiamo più fermo alla necessità, in occasione dei negoziati in sede comunitaria, di limitare gli effetti della prevista esclusione delle regioni meridionali dall'obiettivo 1, e dall'altro un preciso impegno ad adottare misure tese ad impedire che il funzionamento del sistema economico venga alterato dall'immissione di capitali della criminalità organizzata. Su quest'ultimo rilievo concorda, dopo un intervento del senatore CURTO, il senatore NIEDDU, mentre il senatore MARINO ribadisce la opportunità di inserire, nella proposta di risoluzione un chiaro richiamo alla necessità di dare attuazione all'ordine del giorno approvato dal Senato per la individuazione e suddivisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi.

Dopo l'intervento del senatore FERRANTE, che propone ulteriori puntuali modifiche ed integrazioni, replica agli intervenuti il presidente COVIELLO che dichiara di accogliere le ulteriori proposte di modifica al testo da lui elaborato.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori CAPONI, CURTO e MORANDO ed a seguito di una specifica richiesta dei senatori CURTO e TAROLLI in tal senso, il presidente COVIELLO pone in votazione le proposte di risoluzione Maceratini ed altri e Grillo ed altri, che, con separate votazioni, vengono respinte.

Posta quindi ai voti, la proposta di risoluzione Coviello ed altri, risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 22,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE GLI STRUMENTI ISTITUZIONALI ATTI A PREVENIRE I FENOMENI DI CORRUZIONE
(R048 002, C01^a, 0001^o)*

Il presidente VILLONE prospetta la possibilità di concludere la serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali di prevenzione della corruzione, prevedendo la convocazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali all'inizio della settimana dei lavori successiva alla prossima sospensione. Coglie l'occasione, inoltre, per ringraziare la Commissione della disponibilità dimostrata verso un impegno intenso e notevole, che ha consentito di svolgere quasi trenta ore di audizione in un tempo molto concentrato. Egli considera opportuno mettere a frutto le acquisizioni conoscitive realizzate dalla Commissione, valutando anche la possibilità di proporre una relazione all'Assemblea sulla materia di cui si tratta, che possa essere utile, per la parte che lo riguarda, anche alla modificazione del disegno di legge n. 3015.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO considera con favore la proposta del Presidente.

Concorda in tal senso anche il senatore PASTORE, che peraltro sottolinea la priorità di un'eventuale discussione in Assemblea sulla materia in questione rispetto alla definizione del testo normativo in tema di prevenzione della corruzione.

Al riguardo il presidente VILLONE osserva che l'oggetto del disegno di legge è inevitabilmente più limitato delle materie, trattate nell'ambito dell'indagine conoscitiva, sulle quali si potrebbe svolgere una riflessione di ordine generale in Assemblea.

La senatrice BUCCIARELLI condivide l'opinione del senatore Pastore quanto al rapporto di presupposizione logica e cronologica tra una discussione in Assemblea sulla materia della corruzione e sugli strumenti istituzionali atti a prevenire il fenomeno e la rielaborazione del testo normativo approvato al riguardo dalla Camera dei deputati. La discussione in Assemblea, infatti, potrà fornire elementi utili proprio per quell'attività di rielaborazione.

Il presidente VILLONE invita la Commissione a considerare l'opportunità di non protrarre eccessivamente l'*iter* di esame del disegno di legge n. 3015.

Conviene il senatore GUERZONI, il quale osserva che l'esigenza largamente riconosciuta di modificare anche radicalmente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati impone una certa tempestività di trattazione.

Concorda a sua volta il presidente VILLONE, che sottolinea l'opportunità di valorizzare il lavoro conoscitivo svolto dalla Commissione senza che ciò comporti ritardi nell'esame del disegno di legge n. 3015.

Il senatore LISI, quindi, anche a nome della senatrice Pasquali e dei senatori Maggiore e Pastore, propone di integrare il programma di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali di prevenzione della corruzione prevedendo anche la convocazione dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Venezia, Bologna e Firenze, nonchè dei rispettivi sostituti comunque impegnati in indagini in materia di corruzione, al fine di acquisire una più ampia disponibilità di notizie sulla questione.

Il presidente VILLONE si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la proposta appena avanzata dal senatore Lisi.

IN SEDE DELIBERANTE

(3161) *Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e approvazione)

Il presidente VILLONE ricorda il presupposto legislativo dell'iniziativa in discussione.

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, che prevede un finanziamento integrativo per il censimento industriale, la cui necessità

era già nota in origine. Illustra quindi il contenuto degli articoli 2 e 3 e si sofferma infine sulla clausola di copertura finanziaria.

Il senatore MAGGIORE si dichiara perplesso per le disposizioni recate dall'articolo 3.

Il presidente VILLONE comunica che le Commissioni consultate hanno formulato pareri positivi.

Propone quindi di procedere alla votazione degli articoli.

La Commissione consente.

Con separate votazioni sono approvati gli articoli di cui si compone il disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario ZOPPI esprime il consenso del Governo all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1388-bis; congiunzione con il disegno di legge n. 1369 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1369, congiunzione con il disegno di legge n. 1388-bis e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 2 aprile.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1369 e del disegno di legge n. 1388-bis, che rimane assunto quale testo base.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388-bis.

L'emendamento 1.5 è dato per illustrato dal senatore MARCHETTI.

Il relatore VILLONE precisa che l'emendamento 1.1 è da considerare superato in ragione dell'emendamento 1.2, riformulato come emendamento sostitutivo del comma 1.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 1.4, il cui scopo è quello di evitare che l'istituto del premio di maggioranza possa paradossalmente favorire le minoranze.

Secondo il presidente VILLONE il problema evocato dal senatore Speroni può essere risolto, in altro modo, dall'emendamento 1.2, che istituisce un collegamento necessario tra sindaco e maggioranza consiliare, senza che si possa dissociare il voto per il candidato sindaco dal voto per le liste di candidati al consiglio comunale che vi sono collegate. Egli è consapevole che alla proposta si oppone l'argomento secondo il quale la riforma del 1993 aveva inteso consentire proprio la possibilità di una scelta disgiunta tra candidato a sindaco e liste di candidati per il consiglio comunale; tuttavia ritiene che sia salvaguardata, dalla proposta in esame, la preminenza del candidato a sindaco, in conformità all'impianto della legge n. 81 del 1993.

Il senatore PASTORE comprende l'esigenza di risolvere il problema di natura tecnica consistente nella possibile disgiunzione tra il voto per il candidato a sindaco e le liste dei candidati al consiglio comunale; nondimeno, con ciò si solleva un problema di ordine politico, poichè il candidato alla carica di sindaco sarebbe indissolubilmente collegato ai partiti politici, mentre la riforma del 1993 aveva anche lo scopo di separare i due elementi.

Il senatore MARCHETTI esprime il suo consenso alla proposta contenuta nell'emendamento 1.2, nel presupposto che sia sostitutivo dell'articolo 1, comma 1, e osserva che opportunamente quell'emendamento prevede anche che il voto di lista si riversi automaticamente sul candidato a sindaco.

Il relatore VILLONE sostiene che il voto disgiunto indebolisce il sindaco e determina anche una proliferazione di liste di candidati per il consiglio comunale allo scopo di raccogliere il maggior numero possibile di voti.

Il senatore ROTELLI, quale convinto assertore dell'elezione diretta del sindaco, ricorda che la motivazione di tale istituto è fondata anche sullo scopo di rendere il sindaco indipendente dai partiti. Quelle parti della legge n. 81 del 1993 che viceversa mantengono forme di commistione tra la scelta del sindaco e la scelta dei consiglieri comunali sono da ritenere eccentriche rispetto all'impianto dell'elezione diretta del sindaco e vanno ascritte ai risultati della partitocrazia. Tutto ciò, inoltre, determina anche effetti sull'amministrazione locale, poichè la mancata separazione tra le funzioni esecutive e quelle degli organi elettivi ha fatto insorgere una polemica vivace relativa allo squilibrio, lamentato dai consigli comunali, a favore del sindaco e della giunta. Il problema deriva dal persistente collegamento, anche elettorale, tra gli organi esecutivi e gli organi di rappresentanza, con la ritenuta soggiacenza di questi a quelli. Tuttavia si potrebbe concepire un sistema di reciproca distinzio-

ne, conforme al modello presidenziale, ove nella rispettiva sfera di competenza ciascuno esercita le funzioni proprie, in modo che il sindaco non debba avere la necessità di una maggioranza in consiglio. Viceversa, le proposte emendative in esame intendono rafforzare proprio la tendenza a confondere i due elementi di cui si discute.

Il senatore SPERONI osserva che il collegamento necessario tra candidato a sindaco e liste di candidati per il consiglio comunale è già presente, in certa misura, nella legge n. 81 del 1993. L'emendamento 1.2 tende a modificare l'impostazione della disciplina elettorale nel senso di una minore distinzione tra le candidature a sindaco e al consiglio comunale, impostazione che teneva conto anche della possibilità di un sindaco privo di maggioranza, come è proprio dei sistemi di tipo presidenziale. Anche per questo motivo, infatti, sono stati ampliati e rafforzati i poteri del sindaco e della giunta rispetto a quelli del consiglio. A suo avviso è da considerare preferibile l'impostazione originaria della legge n. 81 del 1993, poichè la modifica prevista dall'emendamento 1.2 potrebbe determinare il caso di sindaci eletti solo per effetto di scelte concentrate sui partiti di preferenza, piuttosto che sulla persona di candidato alla carica di sindaco.

Secondo il senatore PASTORE, si dovrebbe compiere una valutazione della proposta in esame in base ai casi anomali registrati in concreto quanto alla dissociazione tra sindaco eletto e maggioranze consiliari.

Il senatore MARCHETTI considera ineccepibile la ricostruzione del sistema esposta dal senatore Speroni e conferma il suo consenso alla proposta contenuta nell'emendamento 1.2.

Il relatore VILLONE contrappone agli argomenti addotti in particolare dai senatori Rotelli e Speroni che l'attuale sistema contempla implicitamente la possibilità di un sindaco privo di maggioranza in consiglio comunale. Si tratta a suo avviso di una evenienza inopportuna, soprattutto in ragione del progressivo aumento dei poteri locali. Si può anche affermare, in base a dati comuni di esperienza, che l'ente locale non può essere governato contro il consiglio e ciò anche al di là di ogni distinzione di competenza tra organi esecutivi e organi rappresentativi. Non è un fattore positivo di governo locale, infatti, il possibile stato di conflitto tra sindaco e consiglio comunale, la cui radice è anche nella possibile scissione del voto per il candidato a sindaco e per le liste di candidati al consiglio comunale. La proposta contenuta nell'emendamento 1.2, pertanto, non è diretta a ottenere una rivincita dei partiti ma è una misura di tutela dell'organo rappresentativo e dell'equilibrio di governo locale.

Secondo il senatore PINGGERA, un sindaco privo di maggioranza in consiglio comunale costituisce un fenomeno anormale, che può essere corretto con l'ordinario mezzo democratico delle nuove elezioni. Se

l'anomalia persiste, allora potrebbero essere previsti meccanismi correttivi automatici.

Il senatore SCHIFANI afferma che il modello di riferimento tendenziale è quello di una radicalizzazione dei poteri decisionali in capo al sindaco, sostenuta da sistemi elettorali diretti a consentire l'attuazione del programma esposto agli elettori. Di conseguenza, occorre ragionare, a suo avviso, su una nuova demarcazione dei poteri propri del consiglio e degli organi esecutivi.

Secondo il senatore SPERONI le questioni discusse potrebbero essere risolte in un meccanismo di necessaria correlazione tra la candidatura a sindaco e una sola lista di candidati a consiglio comunale.

Ad avviso del relatore VILLONE tale soluzione incontrerebbe notevoli problemi politici.

Il senatore SPERONI replica che si tratta di un meccanismo già previsto per i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 9 aprile alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388-BIS**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.5

MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente: "Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi"».

1.1

BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: «semprechè» fino a: «voti validi,» con le seguenti: «semprechè alcuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia riportato una percentuale di voti validi superiore».

1.4

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: "Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti"».

1.2

VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: "Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti"».

1.2 (nuova formulazione) VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

265^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore BERTONI sollecita l'interrogazione 3-00460 da lui presentata concernente i problemi procedurali relativi all'estradizione in Italia dalla Tunisia dell'onorevole Bettino Craxi.

Il presidente ZECCHINO prende atto della sollecitazione del senatore Bertoni.

IN SEDE REFERENTE

(1293) DANIELI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) MILIO ed altri. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) ZECCHINO ed altri. – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) PERA ed altri. – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) FASSONE ed altri. – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile scorso.

Interviene il senatore CENTARO il quale, dopo aver ricordato i numerosi interventi legislativi succedutisi nel corso del tempo in materia di elezione del Consiglio superiore della Magistratura (CSM), sottolinea come le disposizioni attualmente vigenti prevedano un sistema elettorale di tipo proporzionale con voto di lista. A tale sistema elettorale va ricondotta l'istituzionalizzazione del fenomeno delle correnti, con tutte le degenerazioni che esso ha implicato ed implica tuttora. A questo proposito, è sufficiente rilevare come nelle ultime elezioni il meccanismo elettorale abbia determinato una sovrarappresentazione delle correnti che hanno conseguito un minor numero di voti, mentre nel funzionamento del CSM si sono via via sempre più aggravati i fenomeni di lottizzazione, di spartizione e di contrapposizione ideologica che ormai caratterizzano in maniera del tutto prevalente il ruolo delle correnti stesse: al riguardo l'oratore fa – in particolare – riferimento a quanto avviene in sede di sezione disciplinare.

È quindi innegabile la necessità di una riforma del sistema elettorale che depotenzi le correnti e favorisca la scelta di candidati che non siano espressione delle medesime. In tale prospettiva, appare essenziale eliminare la previsione del voto di lista, pur nel mantenimento di un meccanismo di tipo proporzionale che appare più adeguato alle esigenze di esprimere il pluralismo presente all'interno della magistratura. Sotto un diverso punto di vista, sono poi mature le condizioni per realizzare, sul piano dell'elettorato passivo e, eventualmente, anche su quello dell'elettorato attivo, una separazione fra magistrati requirenti e magistrati giudicanti.

Altra problematica fondamentale è quella concernente il funzionamento della sezione disciplinare, dove appare innegabile la necessità, coerentemente con il carattere giurisdizionale delle competenze ad essa attribuite, che le persone chiamate a farne parte siano nettamente distinte da quelle chiamate ad esercitare le altre competenze del Consiglio superiore.

L'oratore conclude quindi sottolineando l'esigenza che si provveda a varare la legge di riforma nei tempi più brevi possibili e rilevando altresì che un intervento non mirato ad incidere immediatamente nella situazione attuale rivestirebbe scarso significato e sarebbe, allora, preferibile attendere la conclusione del processo di riforma costituzionale.

Il senatore PREIONI, pur riservandosi di presentare emendamenti al testo che sarà assunto a base dell'esame dalla Commissione, si dichiara comunque contrario ad un intervento legislativo in materia di riforma del sistema elettorale per il CSM, rilevando come sia indispensabile invece attendere la conclusione del processo di riforma costituzionale per adottare solo successivamente i necessari provvedimenti legislativi di attuazione. D'altra parte una modificazione della legge elettorale non implicherebbe un cambiamento nei criteri di scelta delle candidature, mentre dovrebbero essere giudicate inaccettabili quelle proposte di riforma che definirebbero i collegi elettorali su base distrettuale. A suo avviso ciò determinerebbe – nei fatti – una sovrarappresentazione delle

regioni, come Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna, dove è più alta la presenza della criminalità organizzata. Un intervento in questo senso provocherebbe una situazione di grave squilibrio sia all'interno del CSM sia rispetto al Paese.

Il presidente ZECCHINO dichiara chiuso il dibattito e, richiamando l'attenzione sulle sollecitazioni da più parti pervenute circa l'esigenza di portare a conclusione in tempi estremamente ridotti l'*iter* dei disegni di legge in titolo, rileva che, qualora vi sia una ampia convergenza su questa impostazione, la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di costituire un comitato ristretto, vista la complessità tecnica della materia e la diversità delle soluzioni prospettate negli articolati in discussione.

Il relatore CORTELLONI, preso atto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, concorda sull'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto al quale affidare la redazione di un testo da assumere a base per l'ulteriore prosieguo dell'esame.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA, il quale rileva innanzitutto come risulti ampiamente condivisa l'esigenza di pervenire rapidamente ad una modifica del sistema elettorale del CSM. Nel merito, il rappresentante del Governo non esprime una specifica preferenza circa la scelta del tipo di sistema elettorale. Ma ritiene comunque che debba valutarsi positivamente il fatto che, come emerso nel corso del dibattito e stando anche ai caratteri della proposta contenuta nel disegno di legge n. 3138, ci si stia comunque orientando verso un sistema elettorale di tipo proporzionale che appare più coerente con le funzioni proprie del CSM.

Condivide, infine, la proposta di procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

La Commissione conviene quindi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto al quale affidare la redazione di un testo da assumere a base per l'ulteriore seguito dell'esame.

Il presidente ZECCHINO invita i Gruppi parlamentari a designare quanto prima i loro rappresentanti nell'ambito del comitato ristretto e rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

(A007 000, C02ª, 0075ª)

Il presidente ZECCHINO avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana della Commissione è integrato dal seguito dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 2207, 1927, 1976 e 2843 in materia di collaboratori di giustizia.

La seduta termina alle ore 9,25.

266ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO RISTRETTO PER LO STUDIO DEI PROBLEMI PENITENZIARI

(A007 000, C02ª, 0076º)

La senatrice BONFIETTI comunica che il comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari che ha tenuto una riunione in data odierna, ha convenuto di accogliere una richiesta di audizione rivolta dalle organizzazioni CGIL FP, CISL Giustizia e UIL Penitenziari, dalle medesime organizzazioni richiesta al fine di affrontare problematiche riguardanti strutture e personale dell'amministrazione penitenziaria; a tale audizione il comitato ha convenuto di associare altresì i sindacati SINAP e SAP e si è riservato, comunque, di integrare con altri i soggetti auditi. Aggiunge che è pervenuta al comitato anche una richiesta di audizione da parte del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (SINAPPE), cui il comitato ha convenuto di dare una risposta positiva salvo, anche in questo caso, procedere alla integrazione dei soggetti da audire.

Si è inoltre convenuto di procedere ad un sopralluogo presso il carcere di Ferrara, previa acquisizione dell'assenso del Presidente del Senato.

Infine, preannunzia la presentazione di una relazione riepilogativa del sopralluogo svolto presso il carcere di San Vittore il 20 febbraio ultimo scorso.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre 1997.

Il presidente SENESE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base nella seduta del 5 novembre 1997 e ricorda che il termine della presentazione degli emendamenti stessi era stato prorogato a venerdì 30 gennaio 1998 in occasione della seduta del precedente 14 gennaio.

Il relatore FOLLIERI, prima di procedere all'esame degli emendamenti, richiama l'attenzione sulla estrema delicatezza ed importanza della materia sottesa ai disegni di legge in titolo e preannunzia che, nel valutare le proposte emendative presentate, valorizzerà soprattutto quelle volte a far sì che nella gestione dei collaboratori di giustizia si tenga conto non solo dell'esigenza di tutela dei medesimi di fronte al pericolo grave ed attuale cui possono risultare esposti per effetto delle dichiarazioni rese, ma anche dell'esigenza, altrettanto fondamentale, di assicurare un vaglio sul grado di attendibilità delle dichiarazioni stesse. Se è innegabile la necessità di proteggere chi fa la scelta di collaborare, è però ugualmente indiscutibile che occorre assicurare adeguate garanzie anche a coloro nei confronti dei quali sono rese le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti.

La Commissione conviene, poi, su proposta del RELATORE, di accantonare l'emendamento 1.1.

Il senatore MELONI fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il senatore CENTARO aggiunge, quindi, la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2.

Il senatore RUSSO dà conto, poi, dell'emendamento 2.3, chiarendo che il medesimo si propone di riformulare il corrispondente testo del Governo per il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, come convertito dalla legge n. 82 del 1991, nella prospettiva di basare la concessione della protezione e la graduazione fra misure speciali di protezione e speciale programma di protezione avendo come punto di riferimento principale il pericolo cui si espone chi collabora: si dichiara, comunque, disponibile a venire incontro alle indicazioni che emergeranno dal dibattito.

La senatrice SALVATO dà poi, per illustrati i suoi emendamenti 2.4 e 2.6.

Il senatore MELONI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.5.

Il senatore CENTARO illustra, quindi, l'emendamento 2.7, chiarendo che esso intende ottenere una valutazione dell'attendibilità del collaborante sulla base di fatti specifici o riscontri oggettivi. L'oratore dà, poi, per illustrato l'emendamento 2.8.

L'emendamento 2.9 è dato per illustrato dal senatore VALENTINO.

Il senatore GRECO chiarisce che il suo emendamento 2.10 è volto – in particolare – a sostituire una dizione più incisiva alla espressione «spessore delle condotte di collaborazione» che gli appare eccessivamente generica.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.10; si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.8, mentre è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2 chiarendo, però, che sull'emendamento 2.3 potrebbe mutare avviso in caso di una sua riformulazione che superasse talune riserve in lui suscitate. Ritiene, inoltre, opportuna una riformulazione dell'emendamento 2.3 che inserisca la parola «inoltre» prima della espressione «e per la loro novità o completezza».

Il senatore RUSSO preannuncia di essere disponibile a meglio precisare i contenuti dei requisiti che debbono assumere la collaborazione o le dichiarazioni rese ai fini della protezione, in particolare per quanto attiene il carattere della serietà, mentre è scarsamente propenso a sostituire un altro termine alla parola «risultano».

La senatrice SALVATO, avuto riguardo all'emendamento 2.4 da lei presentato, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di tener conto che la concessione delle speciali misure o dello speciale programma di protezione avviene nel momento iniziale delle indagini ed invita a non adottare criteri il cui rigore mal si concilia con tale fase nonchè a considerare che l'interesse centrale da tener presente è quello della protezione del collaborante.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione in merito agli emendamenti 2.3, 2.8 e 2.10, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Senza discussione la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 2.1.

Dopo un breve intervento del senatore GRECO, che ne chiarisce la *ratio*, avuto riguardo alla drammatica attualità dei sequestri di persona, si conviene di accantonare l'emendamento 2.2.

Il senatore RUSSO modifica, quindi, l'emendamento 2.3 riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Sulla riformulazione il RELATORE si esprime favorevolmente.

Il rappresentante del GOVERNO, si rimette alla Commissione.

La senatrice SALVATO ritira gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il senatore MELONI e il senatore CENTARO trasformano, quindi, gli emendamenti 2.5 e 2.7 rispettivamente nei subemendamenti 2.3 (Nuovo testo)/3 e 2.3 (Nuovo testo)/1.

Il senatore MELONI presenta, altresì, il subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/4.

Il senatore RUSSO ribadisce l'esigenza di mantenere il nuovo testo da lui proposto (2.3 Nuovo testo), considerando che il contributo fornito dal collaborante potrebbe essere di notevole importanza, anche se non indispensabile, e tale da esporlo, comunque, ad una situazione di grave pericolo.

Il senatore CALLEGARO giudica preferibile la formulazione del comma 3 dell'articolo 9 proposta con l'articolo 2 del disegno di legge n. 2207, sottolineando peraltro che, in tale formulazione, manca il riferimento a qualsiasi profilo di carattere soggettivo, riferimento che invece sarebbe senz'altro opportuno ai fini di una più adeguata valutazione del contributo collaborativo.

Anche alla luce delle considerazioni che precedono il senatore presenta quindi i subemendamenti 2.3 (Nuovo testo)/2 e 2.3 (Nuovo testo)/5.

Prende quindi la parola il senatore GASPERINI il quale richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare l'emendamento 2.3 (Nuovo testo), sostituendo l'espressione «appaiono di notevole importanza» con l'altra «risultano indispensabili».

Il senatore GRECO concorda con quanto osservato dal senatore Gasperini, raccomandando altresì l'approvazione del subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1.

Il senatore RUSSO, con riferimento al subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1, ritiene del tutto improprio prevedere il requisito dei riscontri obiettivi ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione.

Il relatore FOLLIERI non condivide i rilievi del senatore Russo in merito al subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1 ed esprime su di esso parere favorevole.

Il sottosegretario AYALA esprime invece parere contrario sul subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1, sottolineando che la necessità di acquisire i riscontri obiettivi potrebbe dilatare enormemente i tempi per la concessione delle speciali misure con rischi facilmente immaginabili per l'incolumità dei collaboranti.

Il senatore CENTARO non condivide le considerazioni critiche svolte dal senatore Russo e dal rappresentante del Governo ed evidenzia che nel subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1 si fa riferimento ai «ri-

scontri obiettivi» in alternativa ai «fatti specifici» e che tale previsione è volta soltanto ad evitare la possibilità che le dichiarazioni rese dal collaborante si risolvano, ad esempio, nella mera affermazione che una certa persona è vicina ad una determinata famiglia mafiosa, senza che venga fornito alcun elemento concreto circa le attività criminose che da quella stessa persona sarebbero state poste in essere.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la sua firma al subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 2.3 (Nuovo testo)/1 e 2.3 (Nuovo testo)/2.

Il senatore MELONI ritira il subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/3.

Il senatore BATTAGLIA fa proprio il subemendamento 2.3 (Nuovo testo)/3 che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti i subemendamenti 2.3 (Nuovo testo)/4 e 2.3 (Nuovo testo)/5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Il presidente SENESE rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «protezione» inserire le parole: «, il controllo».

1.1

MILIO, GRECO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - (*Condizione di applicabilità delle speciali misure di protezione*). – 1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione, che deve consistere in notizie e informazioni rese, ai sensi dell'articolo 194 del codice di procedura penale e processualmente utilizzabili, nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale o ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione e controllo idonee ad assicurarne l'incolumità e ad evitare la prosecuzione dei contatti con ambienti malavitosi”».

2.1

MILIO

Anteporre al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: “dispone” con le altre: “può disporre”;

b) al comma 2, aggiungere, dopo le parole: “quando risulti”, le altre: “pregiudizievole per l’incolumità della persona sequestrata ovvero”».

2.2

GRECO

All’emendamento 2.3 (Nuovo testo), nel capoverso 3, dopo le parole: «che presentano carattere di attendibilità» inserire le altre: «con riferimento a fatti specifici o riscontri obiettivi».

2.3 (Nuovo testo)/1

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

All’emendamento 2.3 (Nuovo testo), nel capoverso 3, sostituire la parola: «appaiono» con l’altra: «risultano».

2.3 (Nuovo testo)/2

CALLEGARO

All’emendamento 2.3 (Nuovo testo), nel capoverso 3, sostituire le parole: «per la loro novità o completezza o per altri elementi» con le altre: «per i loro caratteri di novità, attendibilità e completezza, oggettivamente presumibili».

2.3 (Nuovo testo)/3

MELONI

All’emendamento 2.3 (Nuovo testo), nel capoverso 3, sostituire le parole: «di notevole importanza» con l’altra: «indispensabili».

2.3 (Nuovo testo)/4

MELONI

All’emendamento 2.3 (Nuovo testo), nel capoverso 3, dopo le parole: «attendibilità e inoltre» inserire le altre: «tenuto conto della personalità dell’interessato,».

2.3 (Nuovo testo)/5

CALLEGARO

Al comma 1, all’articolo 9, ivi richiamato, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini dell’applicazione delle speciali misure di protezione assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un

procedimento penale che presentano carattere di serietà e, per la loro novità o completezza o per altri elementi, risultano di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5».

2.3 RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale che presentano carattere di attendibilità e inoltre per la loro novità o completezza o per altri elementi, appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5».

2.3 (Nuovo testo) RUSSO, CALVI, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «per la loro novità, attendibilità e completezza, risultano» con la seguente: «appaiono».

2.4 SALVATO

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «per la loro novità, attendibilità e completezza» con le seguenti: «per i loro caratteri di novità, attendibilità e completezza, oggettivamente presumibili».

2.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 3, nel primo periodo, sopprimere le parole: «novità» e «completezza».

2.6

SALVATO

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 3, dopo la parola: «attendibilità» inserire le seguenti: «con riferimento a fatti specifici o riscontri obiettivi».

2.7

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 4, sostituire la parola: «semplice» con la seguente: «solo».

2.8

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, sopprimere il comma 5.

2.9

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione» con le altre: «oltre che delle condotte di collaborazione valutate sulla base dei criteri determinati dal comma 3».

2.10

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI, CIRAMI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(3125) *Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO il quale ricorda che in giugno si terrà a Roma la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale per la quale si prevede l'arrivo di oltre mille delegati in rappresentanza di tutti i paesi membri dell'ONU: sottolineando l'onore per l'Italia di ospitare un *Forum* di questa importanza osserva che ciò comporta, secondo la prassi, l'offerta di alcuni servizi sotto forma di partecipazione a spese di rimborso alle Nazioni Unite, alla FAO e al Ministero degli affari esteri. Illustra brevemente gli emendamenti presentati e le modifiche resesi necessarie a seguito dei suggerimenti contenuti nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Dopo che il senatore TABLADINI ha chiesto ulteriori dettagli sul ventaglio delle spese, cui il relatore D'URSO risponde illustrando la nota tecnica, il presidente MIGONE richiama l'attenzione al merito del provvedimento e sulla necessità dell'esistenza dei tribunali internazionali, che rivestono il ruolo di autorità esterna cui si possa ricorrere evitando ai regimi succedentisi a quelli responsabili di delitti, la situazione in bilico tra la vendetta e la sanatoria. L'impegno dell'Italia a sostegno della giustizia internazionale si è manifestato in particolar modo parallelamente all'impegno sostenuto durante la guerra civile nella *ex* Jugoslavia. Pertanto lo svolgimento di questa Conferenza a Roma chiude un ar-

co che ha visto l'Italia in prima fila nella speranza di una giustizia internazionale.

Il senatore PIANETTA si dichiara concorde con il testo del disegno di legge in esame e soprattutto con il contenuto dell'emendamento firmato da tutti i Gruppi volto a sostenere l'impegno delle associazioni e delle Organizzazioni non governative (ONG) per le attività di promozione di una giustizia internazionale. Sottolinea la novità positiva costituita dall'erogazione preventiva per questi organismi i quali, operando senza fini di lucro, non hanno disponibilità immediate di cassa e perciò si augura che questo possa costituire un precedente punto di riferimento che permetterà alle ONG di funzionare.

Il presidente MIGONE, passando all'esame degli articoli e degli emendamenti presentati, propone di precisare al comma 1 dell'emendamento 1.0.1 che si possano finanziare anche associazioni che abbiano dimostrato competenza in questa materia pur senza aver svolto l'attività di promozione richiesta.

Il senatore TABLADINI, pur vedendosi costretto dalla firma del Presidente del Gruppo della Lega Nord a concordare con l'emendamento 1.0.1, non condivide gli entusiasmi sui finanziamenti alle ONG, ricordando come tra esse ve ne siano tante non meritevoli e inoltre lamenta una notevole parzialità nel considerare solo associazioni di volontariato legate ad una certa area politica.

Il senatore CIONI concorda con le considerazioni del relatore, ma ritiene che allargare ad altre associazioni la griglia dei requisiti richiesti rischierebbe di far distribuire contributi a pioggia negando una giusta selezione.

Il presidente MIGONE risponde precisando che la formulazione un pò più flessibile sarà sufficientemente garantita dall'alto profilo dei membri del comitato previsto che dovrà individuare i beneficiari.

Il senatore PROVERA, premesso di non condividere la fiducia e l'ottimismo circa la valutazione dell'operato delle ONG, ritiene la parola «associazione» di per sè troppo vaga compensata peraltro dal requisito della «maniera continuativa». Teme soprattutto che prevalga altrimenti una logica spartitoria già conosciuta in passato avanzando ugualmente dubbi sulle presunte garanzie offerte dai rappresentanti del comitato, ricordando purtroppo anni di sprechi e di corruzione. Invita la Commissione ad una particolare attenzione su questi problemi chiedendo anche chiarimenti sul ruolo che dovrebbe svolgere il rappresentante del Comune di Roma.

Il sottosegretario SERRI, dopo aver ricordato che la politica estera italiana ha seguito una linea coerente di lotta alla pena di morte e di sostegno all'istituzione di tribunali internazionali, accompagnata da un im-

pegno culminato nei *summit* sui bisogni alimentari e sulla desertificazione, chiede l'approvazione del disegno di legge in esame a conferma di un ruolo di impulso dell'Italia nella tutela dei diritti e nel sostegno allo sviluppo in campo internazionale. Concorda con le considerazioni del relatore come pure con le molte osservazioni emerse, ritenendo personalmente utile il suggerimento del presidente Migone volto a non escludere organizzazioni che possano aver lavorato nella medesima direzione. Suggestisce pertanto di modificare l'indicazione del contributo, per non dar l'impressione di doverlo utilizzare a fondo, con le parole «fino a lire 850 milioni».

Il senatore ANDREOTTI propone di riformulare il comma 1 in modo da richiedere un'attività documentata, ma ritiene rischioso un allargamento indiscriminato. Per quanto riguarda il rappresentante del Comune di Roma ciò sembra rispondere alla logica necessità di contestuali manifestazioni che potrebbero svolgersi nella capitale, e ritiene semmai utile aggiungere un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

Il presidente MIGONE, nel precisare la formulazione proposta, chiarisce che essa è a favore del pluralismo, indirizzandosi ad altri soggetti che potrebbero avere competenza ed esperienza in tema di giustizia internazionale e di organizzazione della pace.

Il senatore CIONI, a seguito delle argomentazioni testè espresse, avanza dubbi rimettendo in causa la buona fede con cui aveva letto il testo dell'emendamento: sembra infatti che il problema risieda nel voler destinare i contributi in una sola direzione. A tal punto rileva che la somma di 850 milioni per una sola associazione sia veramente eccessiva e, se rimarrà questo testo, personalmente voterà contro.

Il senatore PROVERA condivide le perplessità per una migliore definizione dei destinatari nonché della scelta dei componenti del comitato, per il quale ritiene opportuno nominare anche dei rappresentanti del Parlamento.

Il presidente MIGONE, premesso che la vera garanzia risiede nella responsabilizzazione di coloro che compiono le scelte e che non sempre si ottengono buoni risultati aggiungendo vincoli legislativi, concorda nell'escludere il rappresentante del Comune di Roma, mentre ritiene fondato prevedere la partecipazione di un esponente del Ministero di grazia e giustizia, nonché di alcuni parlamentari.

Il senatore TABLADINI, vista la volontà di allargare i destinatari del contributo, esprime forti dubbi sulle reali intenzioni che sembrano legate a logiche spartitorie e pertanto dichiara di votare contro il testo se esso verrà modificato in tal senso.

Il senatore CIONI integrerebbe le proposte emendative in primo luogo diminuendo la cifra fino a 500 milioni, ritenendo che in due mesi

non si possa spendere una somma così enorme. Concorda con la previsione del doppio binario di scelta dei destinatari, da un lato coloro che hanno già svolto attività di promozione e dall'altro coloro che dispongono di documentata competenza in materia, e concorda altresì con la composizione del comitato ultimamente proposta.

La senatrice DE ZULUETA condivide la proposta del senatore Cioni e suggerisce di inserire nei compiti del comitato l'analisi di progetti credibili e l'onere di verifica a posteriori dei risultati.

Il senatore PROVERA si dichiara d'accordo con quest'ultima proposta.

Il senatore CORRAO avanza dubbi su una possibile confusione di ruoli fra rappresentanti parlamentari e potere amministrativo.

Il presidente MIGONE tranquillizza l'obiezione ricordando che esistono già comitati analoghi, quali quello per la celebrazione del cinquantenario dell'ONU, cui partecipano parlamentari accanto ad esponenti dell'amministrazione. Condivide la necessità di porre un tetto al contributo per evitare che esso sia assorbito da un solo grande evento trascurando la capillare sensibilizzazione che andrebbe fatta anche con poca spesa a partire dai giovani delle scuole.

Alla luce del dibattito svolto, propone quindi la seguente nuova formulazione dell'emendamento 1.0.1:

«Art. ...

1. Alle associazioni che abbiano svolto nel biennio 1996-97, in Italia e all'estero, attività continuativa di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'ONU, o che abbiano una documentata competenza ed esperienza in questa materia, è autorizzata la concessione di contributi fino a un ammontare complessivo di 500 milioni di lire. I contributi dovranno essere destinati a iniziative, da svolgersi prima e durante la Conferenza, di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico dell'apposita Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, che si svolgerà a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.

2. Le associazioni di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministero degli affari esteri su proposta, anche riguardo al riparto del contributo, di un comitato costituito da un rappresentante dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma, nonché da un senatore e da un deputato indicati dalle Commissioni affari esteri e nominati dai Presidenti delle rispettive Camere di appartenenza. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvarrà delle strutture del Ministero degli affari esteri».

1.0.1 (Nuovo testo)

Il relatore D'URSO concorda con questa formulazione e si associa-
no i senatori ANDREOTTI, CIONI e PROVERA e il sottosegretario
SERRI.

Si passa alle votazioni.

Dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni
1ª, 2ª e 4ª e le condizioni richieste dal parere della 5ª Commissione, il
presidente MIGONE pone ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, che
risulta approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) risulta approvato.

Il relatore D'URSO illustra brevemente l'emendamento 1.0.2 e i
subemendamenti resisi necessari a seguito delle indicazioni della Com-
missione bilancio.

Posti separatamente ai voti, risultano approvati il subemendamento
1.0.2/1, il subemendamento 1.0.2./2 e l'emendamento 1.0.2 nel testo
emendato.

Il relatore D'URSO, passando ad illustrare l'emendamento all'arti-
colo 2, precisa che esso deve intendersi ora modificato sostituendo la ci-
fra «8.000» con «7.650».

Posti ai voti, risultano approvati l'emendamento 2.1, con la modifi-
ca indicata dal relatore e l'articolo 2 nel testo emendato.

Successivamente, sono posti ai voti ed approvati l'articolo 3 del di-
segno di legge il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di apportare le
modifiche meramente formali rese necessarie per il coordinamento dei
testi.

**(2923-B) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il control-
lo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e
del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati,**
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, il quale fa pre-
sente che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si limitano a
sostituire la dizione «Ministero del tesoro», ovunque ricorra, con la nuo-
va denominazione che tale dicastero ha assunto a partire dal 1 gennaio
1998. Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione bilancio
ha espresso parere favorevole.

Non essendovi modifiche all'articolo 1, è posto ai voti ed approva-
to l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che il testo dell'articolo 3 è identico a quello approvato dal Senato. Si passa pertanto alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore D'Urso ha già svolto la sua relazione e avverte che successivamente è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(2969) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore D'Urso ha già svolto la sua relazione e avverte che successivamente è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(3109) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Gawronski ha già svolto la sua relazione e avverte che successivamente è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(2754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale sottolinea che l'accordo in esame è il primo che l'ONU abbia concluso con uno Stato membro, per rendere possibile l'esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Poichè le Nazioni Unite non dispongono di propri istituti di pena, devono avvalersi della collaborazione degli Stati che hanno accolto l'invito a suo tempo formulato dal Consiglio di Sicurezza, manifestando la disponibilità ad accogliere nelle proprie carceri le persone condannate dal Tribunale dell'Aja.

Una volta entrato in Italia, il detenuto sarà assoggettato alla legge italiana per ciò che riguarda le condizioni della detenzione, che saranno comunque verificate con periodiche ispezioni del Comitato internazionale della Croce Rossa. La durata della reclusione resterà ovviamente quella stabilita nella sentenza. Ove insorgano dissensi, il Tribunale internazionale potrà richiedere il trasferimento del condannato in altro Stato.

Il relatore D'Urso fa poi presente che le spese derivanti dall'esecuzione della sentenza saranno a carico della parte italiana e che tali oneri, assai modesti, troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Raccomanda infine l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario SERRI si associa alle conclusioni del relatore e precisa che il Tribunale dell'Aja ha finora condannato 11 persone sottoposte a giudizio, di cui però si prevede che soltanto due o tre potrebbero scontare la pena nelle carceri italiane, dal momento che sono stati stipulati recentemente accordi analoghi con altri paesi.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3125**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Alle associazioni che hanno svolto in maniera continuativa nel biennio 1996-1997, in Italia e all'estero, attività di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata la concessione di un contributo di lire 850 milioni. Il contributo dovrà essere destinato all'assunzione, prima e durante la conferenza, di iniziative di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico della apposita Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, che si svolgerà a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998. Tale contributo dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio 1998.

2. Le associazioni di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministero degli affari esteri su proposta, anche riguardo al riparto del contributo, di un comitato costituito da un rappresentante dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Italia (UNIC, Roma), e da un rappresentante del Comune di Roma. Il comitato si avvarrà per lo svolgimento delle proprie attività delle strutture del Ministero degli affari esteri.».

1.0.1 MILIO, ANDREOTTI, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, LA LOGGIA, MARINO, FUMAGALLI CARULLI, SALVI, PIERONI, RIGO, DEL TURCO, SCOPELLITI, GAWRONSKI, SPERONI

Al comma 3 dell'emendamento 1.0.2, dopo le parole: «apertura di credito» inserire le seguenti: «, nel limite delle risorse indicate dal successivo articolo 2,».

1.0.2/1

IL RELATORE

Al comma 4 dell'emendamento 1.0.2, dopo le parole: «lavoro straordinario» aggiungere le seguenti: «, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 2,».

1.0.2/2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento della Conferenza Diplomatica composto da un funzionario della carriera diplomatica, di qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, un rappresentante del Comune di Roma, un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma ed un rappresentante della FAO a Roma.

2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza Diplomatica è istituito presso il Ministero degli affari esteri per la durata di mesi sei un segretariato composto da non più di quattro funzionari della carriera diplomatica, il più anziano dei quali lo dirige e da non più di otto unità di personale amministrativo e di supporto dello stesso Ministero.

3. Alle spese occorrenti per l'organizzazione della Conferenza provvede il Ministero degli affari esteri mediante apertura di credito a favore del capo del segretariato di cui al comma 2, che presenterà il rendiconto delle spese, sostenute sulle predette aperture di credito, alla ragioneria centrale entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di servizi sono effettuate in deroga alle norme della contabilità di Stato.

4. Al personale del segretariato possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilire con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.».

1.0.2

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra: «7.150» con la seguente: «8.000».

2.1

MILIO, ANDREOTTI, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI, LA LOGGIA, MARINO, FUMAGALLI CARULLI, SALVI, PIERONI, RIGO, DEL TURCO, SCOPELLITI, GAWRONSKI, SPERONI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

136^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali (n. 232)**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0014^a)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile 1998.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il relatore Staniscia aveva concluso la relazione sul provvedimento preannunciando la proposta di uno schema di parere favorevole, con le osservazioni relative all'esigenza di rendere più efficaci i controlli sul corretto uso di beni demaniali – anche con il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti competenti – e alla necessità di colmare i ritardi accumulati nella istituzione degli uffici provinciali del territorio. Ulteriori osservazioni riguardavano la sollecitazione al Governo a realizzare in tempi rapidi la predisposizione dell'inventario dei beni demaniali.

Il Presidente giudica opportuna e pertinente, tra l'altro, tale ultima osservazione, in relazione alla necessità di affrontare positivamente le questioni sollevate dalla presenza di siti demaniali in molte aree del Paese.

Dopo gli interventi dei senatori ROSSI, il quale chiede al relatore di accentuare la sollecitazione ad accelerare le procedure per la dismis-

sione dei beni in questione, PASQUINI e SARTORI, che si dichiarano favorevoli allo schema di parere illustrato, interviene, per la replica, il senatore STANISCIA. Dopo aver ribadito il contenuto dello schema di parere favorevole con osservazioni, per quanto riguarda l'inventario, ritiene opportuno assegnare al Governo un termine per la redazione dello stesso, ai fini dell'accelerazione del programma di dismissioni dei beni demaniali e patrimoniali.

Il Sottosegretario VIGEVANI concorda sulla rilevanza delle questioni demaniali, nonché sulla necessità che l'Amministrazione finanziaria conosca esattamente la consistenza e le condizioni dei beni demaniali, ai fini di una loro valorizzazione – attraverso un'attenta gestione – e, conseguentemente, di una loro dismissione, sia nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, sia nei confronti di privati.

Il Sottosegretario CASTELLANI ricorda che negli ultimi anni la materia della dismissione dei beni demaniali è stata più volte oggetto di interventi normativi.

Il relatore STANISCIA dichiara che, a suo giudizio, il problema principale non è la mancanza di un preciso indirizzo normativo, quanto l'assenza di uno strumento aggiornato e valido di conoscenza, quale deve essere l'inventario. Ragione per cui ritiene essenziale sollecitare il Governo in tal senso fissando un termine per la predisposizione dello stesso.

Con quest'ultima precisazione, la Commissione conferisce al relatore il mandato a predisporre un parere favorevole con le osservazioni precedentemente illustrate.

La seduta termina alle ore 9,35.

137^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ANGIUS

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3142) *Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri

(2174) *SERENA. Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio*

(3166) *SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie*

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento) (Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente ANGIUS comunica che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento i disegni di legge in titolo, precedentemente assegnati in sede deliberante, sono stati rimessi all'Assemblea e quindi andranno esaminati dalla Commissione in sede referente.

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice SARTORI, a giudizio della quale il testo approvato dalla Camera dei deputati e le due altre proposte di iniziativa parlamentare condividono la consapevolezza della esigenza di favorire la formazione dei nuovi nuclei familiari, con un apposito strumento legislativo, che renda meno gravosi per le giovani coppie gli oneri relativi alla locazione o all'acquisto della prima abitazione. La spia di questo oggettivo ostacolo alla formazione dei nuovi nuclei familiari, del resto, sta nel fatto che si è elevata la media dell'età anagrafica di coloro che, abbandonando il nucleo familiare di origine, decidono di costituirne uno nuovo.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati - risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa del Governo - la relatrice fa presente che esso, al fine di agevolare la formazione dei nuclei familiari, prevede agevolazioni per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Le unità immobiliari debbono avere i requisiti di edilizia economica e popolare e debbono essere ubicati nei comuni capoluogo di provincia o in altri comuni con popolazione residente non inferiore a 50 mila abitanti. Alle Regioni è data facoltà di individuare ulteriori comuni che, pur non rientrando nei limiti territoriali citati, presentino gravi problematiche abitative.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici, il disegno di legge n. 3142 fa riferimento ai soggetti che contraggano matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda del mutuo di acquisto ovvero della stipula del contratto di locazione; a soggetti celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi con uno più figli a carico; a coloro che abbiano contratto già matrimonio alla data di entrata in vigore della legge in caso di nascita di un figlio. I soggetti beneficiari inoltre, non debbono aver superato il trentaduesimo anno di età, non debbono essere proprietari di altro im-

mobile sull'intero territorio nazionale, e non debbono essere destinatari di agevolazioni regionali o di enti locali per l'acquisto della medesima abitazione. Il disegno di legge prevede, inoltre, limiti di reddito complessivo, rispettivamente, di 48 e 36 milioni per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto o per la locazione dell'immobile; tali limiti possono essere peraltro aumentati in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Per quanto riguarda la locazione (articolo 3), i soggetti beneficiari hanno la possibilità di portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini Irpef l'ammontare del canone annuo di locazione, per una cifra massima che non può superare i 5 milioni. Corrispondentemente, al proprietario che stipula il contratto di locazione è data facoltà di abbattere il reddito imponibile ricavato dalla locazione del 25 per cento, ai soli fini dell'imposta sui redditi. Tali benefici fiscali si riferiscono ai quattro periodi di imposta a decorrere da quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda, invece, i benefici in caso di acquisto di unità immobiliari (articolo 4), i soggetti possono contrarre mutui di durata massima ventennale, con un tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della legge dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui ordinari, usufruendo di un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento. Si prevede che l'importo dei mutui non possa essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e che non possa comunque superare la cifra di 105 milioni di lire. Ai fini delle agevolazioni in questione, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e una dotazione di 1.500 miliardi. L'erogazione dei mutui viene concessa da parte delle banche, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti approvata dal Ministro del tesoro. A garanzia del mutuo, inoltre, viene accesa una ipoteca sull'immobile e l'immobile stesso non può essere alienato prima dell'estinzione del mutuo stesso.

I disegni di legge nn. 2174 e 3166 – prosegue la relatrice – hanno un impianto sostanzialmente diverso, prevedendo una riserva del 20 per cento degli alloggi disponibili nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica alle giovani coppie.

La relatrice passa quindi a svolgere alcune considerazioni di merito sul disegno di legge n. 3142, sul quale formula un giudizio complessivamente positivo, in considerazione del fatto che esso rappresenta un primo passo per fornire un adeguato sostegno ai nuclei familiari in formazione. Tale giudizio positivo, però, non può essere disgiunto dalla consapevolezza che la efficacia di tale strumento agevolativo dipenderà dalla adeguatezza della disciplina rispetto alle reali esigenze dei soggetti destinatari dei benefici: sottopone quindi all'attenzione della Commissione gli aspetti che, a suo giudizio, appaiono meritevoli di un ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda i limiti territoriali, che pure possono essere ampliati con l'intervento delle regioni la relatrice, sottolinea l'opportunità che le agevolazioni per l'acquisto e la locazione della prima casa siano estese a tutto il territorio nazionale; tale richiesta, che va naturalmente

confrontata con l'esigenza di tenere sotto controllo i maggiori oneri da essa derivanti, è giustificata dal fatto che anche nei piccoli centri i prezzi del mercato immobiliare possono ostacolare la formazione di nuclei familiari, nonchè dalla considerazione che occorre assecondare il decongestionamento delle grandi aree urbane e favorire il reinsediamento dei piccoli comuni.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la relatrice chiede poi, al rappresentante del Governo di chiarire il significato della condizione prevista dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, laddove si prevede la effettiva registrazione del matrimonio. Più in generale, la definizione dei requisiti soggettivi investe la delicata questione se considerare o meno tra i beneficiari gli appartenenti alla cosiddetta «famiglia di fatto», alle persone cioè che convivono senza aver contratto matrimonio. Si tratta, come è noto, di tutelare una condizione che non ha avuto fino ad ora un pieno riconoscimento giuridico, ma che, in via giurisprudenziale, assume sempre più rilievo in relazione alla tutela di specifiche condizioni. Va ricordato, solo a titolo esemplificativo, che la convivenza ha specifiche conseguenze sul piano giuridico per quanto riguarda la patria potestà. Al di là delle problematiche di carattere giuridico, la questione va affrontata anche con l'attenzione che meritano fenomeni sociali che assumono sempre più rilevanza anche dal punto di vista quantitativo. Sempre in tema di requisiti soggettivi, la relatrice sottolinea l'opportunità di elevare il limite anagrafico dei trentadue anni, e l'esigenza di approfondire tutte le conseguenze relative alla cumulabilità dei requisiti soggettivi, anagrafici e patrimoniali. Andrebbe, infatti, specificato che l'acquisto dell'unità immobiliare non può che essere fatta in regime di comunione di beni, per evitare distorsioni applicative della norma.

Discorso a parte meritano i limiti di reddito che, in ambedue i casi, appaiono troppo bassi, soprattutto se si tiene conto che sono limiti di reddito al lordo delle imposte. Tale affermazione risulta più evidente nel caso dell'acquisto della prima casa, tenuto conto che il reddito massimo disponibile rischia di essere sensibilmente ridotto dalla rata di un mutuo di 105 milioni. In generale, prosegue la relatrice, i limiti di reddito, ed anche il limite del valore complessivo dell'immobile andrebbero rivisti alla luce dell'orientamento illustrato in precedenza, di rendere il provvedimento quanto più aderente alla realtà del mercato immobiliare.

È indubbio che l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari e l'elevazione dei tetti fissati nel disegno di legge implica la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle già definite con la copertura recata dall'articolo 6. Da questo punto di vista, l'oratrice sollecita i rappresentanti del Governo a verificare la possibilità di coinvolgere maggiormente la Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo, ad esempio, l'erogazione di mutui non assistiti dal contributo statale in conto interessi, ma comunque ad un tasso agevolato rispetto a quello praticato dalle banche. Ulteriori riflessioni riguardano la possibilità di inserire tra le agevolazioni una diversa misura delle imposte ipotecarie e catastali, oppure delle commissioni e delle spese di istruttoria degli istituti erogatori dei mutui; questi ultimi andrebbero opportunamente coinvolti, atteso il valore sociale del provvedimento.

Ulteriori osservazioni riguardano il divieto di alienazione dell'immobile prima dell'integrale estinzione del mutuo: tale opportuna norma di salvaguardia va temperata, infatti, con l'esigenza di consentire allo stesso nucleo familiare, eventualmente ampliatisi, di cambiare casa. Da ultimo, ritiene che l'importo massimo del mutuo erogabile vada elevato in considerazione dei reali valori del mercato immobiliare.

La relatrice conclude proponendo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 3142.

Il senatore PEDRIZZI, senza voler entrare nel merito dei temi affrontati dalla relatrice, fa presente che la sua parte politica si opporrà decisamente ad un intervento legislativo in materia, che implichi una surrettizia modifica della disciplina del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì 9 aprile 1998, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE**(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso, nella quale erano state svolte le repliche.

Il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento il rendiconto annuale relativo alle modalità di selezione e distribuzione dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623».

0/3117/1/7

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata e documentata relativa alle spese destinate agli interventi di supporto, alla programmazione, al riordino ed alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica prima di procedere alla emanazione dei relativi decreti di ripartizione. Tale relazione dovrà inoltre fornire i dati relativi alle spese per il funzionamento di organismi e strutture di supporto ed alle procedure di selezione e di nomina dei componenti».

0/3117/2/7

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

La relatrice PAGANO si dice tendenzialmente favorevole ad entrambi, in nome della trasparenza dell'attività amministrativa, pur manifestando perplessità sulla formulazione del secondo.

Il sottosegretario GUERZONI, concordando con la relatrice, rileva una contraddizione nell'ordine del giorno n. 2, laddove si chiede al Governo di trasmettere una documentazione analitica e dettagliata sulle spese, prima ancora che siano emanati i relativi decreti.

Il senatore CAMPUS fa presente che l'ordine del giorno n. 2 era ispirato alla duplice finalità di far conoscere preventivamente al Parlamento i criteri adottati dal Governo per la distribuzione dei fondi e successivamente di acquisire informazioni dettagliate sulle spese effettuate. Dichiarò quindi di modificare l'ordine del giorno nel senso di impegnare il Governo a trasmettere al Parlamento i criteri adottati per la distribuzione dei fondi relativi agli interventi di supporto, alla programmazione, al riordino ed alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, prima di procedere alla emanazione dei relativi decreti di ripartizione.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha dichiarato di accogliere entrambi gli ordini del giorno, il senatore CAMPUS non insiste per la loro votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La relatrice PAGANO illustra l'emendamento 1.10, volto ad introdurre un opportuno chiarimento tecnico; ritira l'emendamento 1.7, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; quindi illustra l'1.8 (volto ad agevolare l'acquisto di immobili da parte degli atenei) e l'1.9, mirante a consentire l'utilizzo di personale docente delle scuole nelle università, nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione. In tale ultimo emendamento dichiara peraltro di sopprimere il terzo periodo del comma 2-bis, accogliendo una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, con i quali si intende eliminare una riserva di fondi agli organi incaricati della selezione e della valutazione dei progetti di ricerca; ciò in nome del principio per cui le attività strettamente inerenti allo *status* di docente universitario – come appunto quelle di valutazione della ricerca scientifica – dovrebbero essere svolte gratuitamente.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 1.4, che persegue nella sostanza il medesimo obiettivo di un disegno di legge già presentato nella precedente legislatura.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 1.5, che in sostanza inserisce all'interno del disegno di legge in esame il contenuto dell'atto Senato n. 2114, già approvato dalla Commissione in sede referente e che aveva già prenotato i relativi fondi: il suo emendamento non sottrae quindi alcuna risorsa alla ricerca scientifica. Illustra poi l'emendamento 1.6, mirante a sopprimere il comma 2, poichè tale comma estende inopportunamente a tutto il territorio nazionale le agevolazioni attualmente riservate alle regioni svantaggiate, ma non aumenta minimamente le risorse complessivamente disponibili.

La relatrice PAGANO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3, facendo presente che le disposizioni di cui essi propongono la soppressione sono in realtà ritenute necessarie dalla Corte dei conti, e ne suggerisce la trasformazione in ordine del giorno. È contraria altresì all'emendamento 1.2, favorevole all'1.4, sulla cui prima parte si rimette al Governo, e all'1.5. È invece contraria all'1.6, poichè il comma 2 dell'articolo è necessario al fine di correggere una contraddizione emersa fra due articoli del provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1998. Semmai potrebbe essere presentato in ordine del giorno che impegni il Governo ad assicurare precedenza assoluta alle imprese meridionali.

Il sottosegretario GUERZONI è favorevole all'emendamento 1.10. Quanto all'1.1 e all'1.3, pur condividendo le motivazioni di principio del senatore Monticone, fa presente che non tutti i valutatori sono docenti universitari italiani; inoltre le norme di cui si propone la soppressione sono necessarie per ragioni contabili. Si dichiara semmai disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno. È poi contrario all'1.2, che intacca risorse indispensabili alla sopravvivenza degli enti di ricerca interessati, mentre si rimette alla Commissione per l'1.4, così come per l'1.5, il cui contenuto discende da precedenti deliberazioni parlamentari, prospettando eventualmente una diversa modulazione finanziaria per la copertura del primo. Invita al ritiro dell'emendamento 1.6, pena il rischio che le imprese del Nord siano costrette, per il problema normativo segnalato dalla relatrice, ad assumere solo giovani ricercatori meridionali. Infine è favorevole agli emendamenti 1.8 e 1.9 come modificato.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MONTICONE trasforma gli emendamenti 1.1 e 1.3 nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3117, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca,

considerata la necessità di destinare alla effettiva attività di ricerca e a coloro che direttamente la esplicano la massima parte della spesa,

impegna il Governo

a limitare al massimo e sotto forma di rimborsi spese i compensi per i componenti dell'apposita commissione di garanzia e per gli altri soggetti incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *d*)».

0/3117/3/7

MONTICONE

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 1.2 e dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, che persegue le medesime finalità. Chiede poi chiarimenti sull'1.4, che – a differenza dell'1.5 – sembra sottrarre fondi alla ricerca in favore di una particolare sede universitaria.

Il sottosegretario GUERZONI avverte che i due emendamenti, pur formalmente diversi, attingono entrambi al medesimo accantonamento di conto capitale facendo seguito a specifiche deliberazioni già adottate dal Parlamento.

Il senatore CAMPUS, alla luce del chiarimento ottenuto, annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

L'emendamento 1.4 viene quindi approvato, così come – senza discussione – l'emendamento 1.5.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 1.6, pur osservando che vi è un disegno di legge governativo il quale prevede proprio il trasferimento di giovani lavoratori meridionali nelle imprese del Nord.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.8 e 1.9 come modificato, nonché l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente OSSICINI avverte che gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.6, connessi all'1.2, già ritirato, sono ritirati anch'essi.

Il senatore CAMPUS rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3, connesso all'1.5, già approvato.

La relatrice PAGANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.5, connesso all'1.9.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 2.3, per le ragioni già illustrate, con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 2.3 e 2.5, nonché l'articolo 2 come emendato.

Il senatore LORENZI rinuncia a illustrare l'emendamento 2.0.1, recante un articolo aggiuntivo, sul quale la RELATRICE esprime parere favorevole e il SOTTOSEGRETARIO si rimette alla Commissione; tale emendamento, posto ai voti, risulta approvato.

Il Sottosegretario GUERZONI illustra l'emendamento 2.0.2, recante un articolo aggiuntivo volto ad accelerare l'entrata in vigore del testo, che la Commissione approva senza discussione.

Infine, previo conferimento del mandato al Presidente di apportare al testo le necessarie modifiche di coordinamento e formali, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, come emendato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie (n. 231)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0024^e)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La RELATRICE dichiara di condividere numerose considerazioni svolte dai colleghi, in ordine a profili salienti quali il lamentato scarso raccordo con il mondo dello sport – sì che preferibile sarebbe parsa la previsione di un corso di laurea in scienze motorie e dello sport – o una certa indeterminatezza del progetto culturale connotante le nuove istituzioni. Ancora, appare opportuno prevedere che il termine di decorrenza per la trasformazione degli ISEF non statali sia l'anno accademico 1999-2000, circoscrivendo all' ISEF di Roma una diversa decorrenza, anticipata di un anno accademico. La Commissione ha peraltro il compito, essenzialmente, di verificare la corrispondenza fra i criteri della delega legislativa – già determinati dalla legge n. 127 del 1997, all'articolo

17, comma 115 – e le disposizioni dello schema di decreto. Tenendo dunque conto sia delle osservazioni formulate dai colleghi sia dell'ambito di intervento proprio della Commissione in sede di espressione di un parere, propone che quest'ultimo sia positivo e al contempo segnali alcune esigenze di modifica del testo in esame. In particolare, all'articolo 2, comma 6, è da sopprimere l'espressione «di norma», anche al fine di evitare disparità tra gli ISEF incardinati in precostituite facoltà rispetto all'autonomo istituto di Roma. All'articolo 4, comma 3, la previsione estremamente generica di «esperti» componenti il comitato tecnico degli ISEF di Roma dovrebbe essere sostituita con quella più puntuale di scienziati ovvero professori universitari, titolari di insegnamento afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato, lettera *a*). Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati, la relativa disposizione dettata dall'articolo 6 dovrebbe avere riguardo al personale in servizio, senza l'ulteriore specificazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Da ultimo, la lettera *b*) dell'allegato, recante i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, dovrebbe ricomprendere tutti i settori corrispondenti alle discipline presenti come opzionali nel precedente ordinamento.

Il PRESIDENTE sottolinea come non possa non ritenersi fondamentale il settore della psicologia fisiologica.

Il Sottosegretario GUERZONI ringrazia la relatrice e gli altri componenti la Commissione per la qualità e l'approfondimento delle osservazioni svolte, molte delle quali risultano condivisibili. Manifesta perplessità, tuttavia, riguardo alla soppressione della espressione «di norma» ricorrente all'articolo 2, comma 6, ove essa involgesse il venir meno della possibilità di scelta, chiaramente sancita dalla norma di delega, per le università, tra l'istituzione di una facoltà oppure di corsi di laurea in scienze motorie. Per quanto concerne i timori da taluno prospettati circa una diversità dell'ISEF di Roma, non può tacersi il fatto che essa sia in qualche misura normativamente statuita dalla previsione legislativa che fa di tale istituto l'unico ISEF statale. Riguardo infine la tabella allegata, le quattro aree con i relativi settori caratterizzanti, ivi individuate, sono deliberatamente snelle per lasciare maggiore margine di flessibilità e di autonomia alle università. Si riserva pertanto, nell'accettare l'osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice per questo profilo, di valutare se, in sede di definitiva emanazione del decreto legislativo delegato, non sia preferibile, rispetto a un'indicazione di settori scientifico-disciplinari troppo vincolante per le università, la soppressione dell'allegato stesso, ritenendosi in tal caso già insite nelle disposizioni del decreto le indicazioni cui le università debbano ispirare le loro opzioni, in materia di ordinamento didattico.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, sullo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice, il senatore BRIGNONE il quale, alla luce dell'andamento del dibattito e della proposta di parere conclusivamente formulata dalla relatrice, esprime a quest'ultima assenso, ritirando

pertanto la proposta di parere da lui presentata, che formulava alcune condizioni, quali la soppressione delle parole «di norma» sopra richiamate; la sostituzione di alcuni settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, recati nell'allegato, lettera *a*), con altri settori; un maggior chiarimento delle modalità e dei tempi di trasformazione degli ISEF pareggiati; l'indicazione del termine entro il quale il personale docente non universitario in servizio possa espletare le funzioni didattiche presso i nuovi corsi di laurea e facoltà, in attesa dell'indizione dei necessari concorsi.

Il senatore MARRI dichiara voto contrario, considerando il mancato recepimento, da parte della relatrice, delle osservazioni critiche formulate dal suo Gruppo nel corso della discussione, con particolare riferimento alle disparità di trattamento che si profilano a danno degli studenti. Auspica quindi che sia possibile esaminare in futuro i numerosi disegni di legge presentati in materia dai vari Gruppi politici, per correggere il testo in esame.

Posta quindi ai voti, la proposta di parere della relatrice è approvata.

Schema di decreto ministeriale recante: «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria» (n. 233)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127: Rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine)
(R139 b00, C07^a, 0025^o)

Il relatore MASULLO propone di rinviare ad altra seduta l'esame del documento in titolo e di chiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere.

Senza discussione la Commissione conviene e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3117**Art. 1.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 26,» inserire le altre: «primo periodo,».

1.10

PAGANO, relatrice

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè dall'attribuzione» alla fine della lettera.

1.1

MONTICONE, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e conseguentemente sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) di lire 56,830 miliardi per il 1998 e di lire 58,830 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;».

1.2

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «ivi compresi» alla fine della lettera.

1.3

MONTICONE, TONIOLLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «55 miliardi» con le altre: «52,5 miliardi»; alla lettera g), sostituire le parole: «40 miliardi», «75 miliardi» e «89 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «38,3 miliardi», «74,3 miliardi» e «88,3 miliardi»; dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì.».

1.4

LORENZI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi 'La Sapienza di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture».

1.5

PEDRIZZI, CAMPUS, PAGANO

Sopprimere il comma 2.

1.6

CAMPUS, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di determinare l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di individuare l'aliquota applicabile, con esclusivo riferimento ad acquisti o abbonamenti effettuati in Italia e all'estero dalle biblioteche delle università e degli enti di ricerca, si intende per pubblicazione ogni documento fornito anche su uno soltanto dei seguenti supporti: cartaceo, audiovisivo, telematico, informatico e multimediale. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) operazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

1.7PAGANO, *relatrice*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";

b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "o da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare»».

1.8

PAGANO, *relatrice*

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. Le risorse eventualmente non utilizzate in un esercizio a decorrere dal 2000 possono esserlo nell'anno successivo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

2-ter Per le finalità di cui al comma 2-bis, possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al predetto comma 2-bis nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 2-bis sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 2-quater.

2-quater Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad eserci-

tazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia dell'università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 1), della legge n. 1213 del 1967, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

2-*quinquies*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 117, dopo le parole: "delle Accademie delle belle arti," sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche";

b) al comma 119, dopo le parole: "il comma 3 dell'articolo 4", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dell'ultimo periodo»".

1.9

PAGANO, *relatrice*

Art. 2.

Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 1, sopprimere le parole: «e d)».

2.1

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 1, sostituire le parole: «41,8», «88,8», «95,4» rispettivamente con le parole: «40», «85», «91,6».

2.2

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Conseguentemente all'emendamento 1.5, al comma 2, sostituire le parole dall'inizio del comma fino a «148,6 miliardi» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e g-bis) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi».

2.3

PEDRIZZI, CAMPUS, PAGANO

Conseguentemente all'emendamento 1.2, al comma 2, sopprimere la parola: «f)» e sostituire le parole: «135,4» e «148,6» rispettivamente con le parole: «80,4» e «93,6».

2.4

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Conseguentemente all'emendamento 1.2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), per il triennio 1998-2000, pari a lire 1,830 miliardi per l'anno 1998, 58,830 miliardi per l'anno 1999 e lire 58,830 miliardi per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 1,830 miliardi per il 1998, lire 3,830 miliardi per il 1999 e lire 3,830 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) quanto a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.6

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Conseguentemente all'emendamento 1.9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

2.5

PAGANO, *relatrice*

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle provincie di Varese e Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e Como, sono autorizzati limiti di impegno de-

cennali, rispettivamente di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

2.0.1

SPERONI, PERUZZOTTI, LORENZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

2.0.2

IL GOVERNO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0023ª)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'attivazione dell'impianto audiovisivo, in quanto richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, dal senatore Baldini in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.a.*

(3075) **CASTELLI.** – *Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 3053. Assorbimento del disegno di legge n. 3075)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione informando peraltro che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere tanto sugli emendamenti quanto sui subemendamenti.

Il senatore MILIO illustra tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.10 (in quanto di identico contenuto).

Il senatore CASTELLI illustra quindi gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il senatore SEMENZATO, dopo aver ritirato la proposta di stralcio dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1 e gli emendamenti 1.32, 1.34 e 1.37, illustra l'emendamento 1.11.

Il senatore BALDINI interviene a sostegno dell'emendamento 1.10 di cui è firmatario richiamando le ragioni già espresse nel dibattito generale di una proroga della concessione al Centro di produzione S.p.a. della trasmissione dei lavori parlamentari e sottolineando lo spreco sotteso alla duplicazione del servizio da parte della concessionaria pubblica, sottolineando la volontà di una parte delle forze politiche di mettere a tacere una voce importante del sistema dell'emittenza radiofonica.

Il senatore BORNACIN illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore LO CURZIO interviene a sostegno dell'emendamento 1.11 sottolineando tuttavia che Radio radicale, che ha espletato con grande correttezza il servizio di trasmissione dei lavori parlamentari deve tuttavia continuare a rappresentare una voce libera nel panorama della radiofonia.

Il senatore BOSI, richiamandosi al suo intervento in discussione generale, auspica l'approvazione dell'emendamento 1.10.

Interviene quindi il senatore FALOMI che, in quanto firmatario dell'emendamento 1.11, ne ricorda il contenuto sottolineando che la concessione della proroga a Radio radicale si giustifica solo in quanto siano affermate le condizioni per giungere all'espletamento di una gara che abbia criteri di trasparenza e che permetta a più soggetti di potervi partecipare.

Il senatore NAPOLI Roberto, auspicando l'approvazione dell'emendamento 1.10, ritiene necessario richiamare l'attenzione del Parlamento sui costi di una duplicazione del servizio delle trasmissioni radiofoniche dei lavori parlamentari e sulla correttezza del lavoro svolto fin qui da Radio radicale.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI il quale fa presente non vi è mai stata alcuna volontà di mettere a tacere Radio radicale da parte di alcuno; il Governo, d'altro lato ha presentato un testo che ha recepito le indicazioni venute a più riprese dalle Aule parlamentari ed ha più volte affermato la propria disponibilità ad accogliere le soluzioni che il Parlamento ritenesse più opportune.

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.10, quindi su tutti gli emendamenti dall'emendamento 1.12 fino all'emendamento 1.36. Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.11/1 a condizione che nell'emendamento 1.11 (sul quale il suo parere è favorevole) all'inizio del comma 4 siano inserite le parole: «Fino alla stessa data» e che tale comma diventi l'ultimo periodo del comma 3. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 1.11 e parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Il sottosegretario LAURIA, dopo aver osservato che il Governo, nel presentare il disegno di legge n. 3053, non ha fatto che recepire i contenuti di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati durante la discussione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, dichiara di condividere pienamente i pareri espressi dal Relatore tanto sugli emendamenti quanto sui subemendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI, anche in considerazione dell'autorevolezza dei senatori che hanno firmato gli emendamenti da 1.1 a 1.10, propone che tali emendamenti siano accantonati.

Il senatore CASTELLI si dichiara contrario a tale proposta.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto gli emendamenti da 1.1 fino a 1.10.

Il senatore CASTELLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Il senatore VEGAS annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. Il senatore BORNACIN annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, mentre il senatore SEMENZATO annuncia il voto contrario del suo Gruppo. Il senatore NAPOLI Roberto, dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento presentato dal senatore Cossiga, annuncia infine il suo voto favorevole.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato di aver sostenuto in numerose occasioni Radio radicale, ritiene tuttavia che le norme contenute nell'emendamento 1.11 siano assai più convincenti in relazione all'affermazione dei principi di pluralismo e liberalizzazione dei servizi pubblici di quanto non lo siano quelle contenute negli emendamenti posti ai voti, annuncia tuttavia la propria astensione per l'autorevolezza dei firmatari degli emendamenti in questione.

Il senatore BOSI annuncia il proprio voto favorevole, mentre annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare il senatore ERROI.

Posti ai voti, gli emendamenti risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.11.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di votare per parti separate il subemendamento 1.11/1, votando in primo luogo l'inserimento della parola: «privato» dopo la parola: «concessionario» e in secondo luogo, la parte restante del subemendamento.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BESSO CORDERO, FALOMI, CÒ, BALDINI, SEMENZATO e CASTELLI. Respinta la proposta di votazioni per parti separate il PRESIDENTE pone ai voti il subemendamento 1.11/1 che risulta approvato previo annuncio di astensione del Presidente stesso e del voto favorevole dei senatori MANIS, SEMENZATO e LO CURZIO.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 1.11/2 e 1.11/3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, posto ai voti, è respinto il subemendamento 1.11/4. Successivamente, posto ai voti è respinto il subemendamento 1.11/5. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TERRACINI, posto ai voti, è quindi respinto il subemendamento 1.11/6 ed infine, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PERUZZOTTI, è quindi respinto il subemendamento 1.11/7.

Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento 1.11 nel testo che accoglie le proposte di modifica avanzate dal Relatore in conseguenza dell'approvazione del subemendamento 1.11/1:

«Art. 1.

1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un concessionario privato per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale e, senza oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo modalità che saranno stabilite entro il 31 dicembre 1998.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora riserva una quota di frequenze al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al fine di consentire l'irradiazione del servizio con le caratteristiche di copertura previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale.

3. Fino all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la convenzione con il Centro di produzione S.p.A. approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994. Il Centro di produzione S.p.a. deve assumere formale impegno di rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro, compreso quello giornalistico. Fino alla stessa data la concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere, senza oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, le sedute parlamentari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, determinati nel limite annuo di lire 11.150.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il senatore CASTELLI sottolinea la sua impossibilità di esprimere un voto sul testo proposto in quanto molti dei problemi relativi alla trasmissione delle sedute del Parlamento rimangono indefiniti. Sarebbe stato infatti più opportuno costituire un Comitato ristretto che trovasse una soluzione più soddisfacente.

Il senatore MANIS annuncia il proprio voto favorevole su un emendamento che fa salvi i principi del pluralismo e della concorrenza.

I senatori VEGAS e BORNACIN annunciano rispettivamente il voto contrario dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale.

Posto ai voti è approvato il suddetto emendamento, interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 3053. Il presidente PETRUCCIOLI dichiara pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti e avverte che con tale votazione deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 3075.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3053

PROPOSTA DI STRALCIO

All'articolo 1 sono stralciati i commi 1, 2, 3 e 5.

1.

SEMENZATO

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.1

TAVIANI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

1.2

LEONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.3

COSSIGA, DI PIETRO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.4

AGNELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.5

Bo

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.6

BOBBIO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da «oltre, ove richiesto» fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.7

ANDREOTTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.8

VALIANI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.9

SCOGNAMIGLIO PASINI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogate le parole da "oltre, ove richiesto" fino alla fine del comma e di conseguenza è abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, è differito al 20 novembre 2000 intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 annui fino al 31 dicembre 1998 e a 18.000.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9.

3. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 11.150.000.000 per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.150.000.000 per l'anno 1998, e 18 miliardi a decorrere dal 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

1.10

BALDINI, BORNACIN, DE CORATO, LAURO, MILIO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 1, dopo le parole: «da un concessionario» inserire la parola: «privato» e dopo le parole: «in ambito nazionale» inserire le altre: «e, senza oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.».

1.11/1

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 2, sostituire le parole: «con le caratteristiche di copertura» con le altre: «con caratteristiche di copertura superiore del 15 per cento a quelle».

1.11/2

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: «Fino all'approvazione» alle parole: «al 31 dicembre 1999,» con le altre: «Fino al 31 dicembre 2000».

1.11/3

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, dopo le parole: «21 novembre 1994» inserire le parole: «intendendosi elevato a lire 14.000.000.000 (quattordici miliardi) il relativo corrispettivo annuo» e conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «determinato nel limite annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)» con le seguenti: «determinato in lire 14.000.000.000 (quattordicimiliardi) annui».

1.11/4

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, dopo le parole: «21 novembre 1994» inserire le seguenti: «intendendosi elevato a lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni) il relativo corrispettivo annuo» e conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «determinato nel limite annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni)» con le altre: «determinato in lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamilioni) annui».

1.11/5

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, compreso quello giornalistico».

1.11/6

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Sopprimere il comma 4.

1.11/7

BALDINI, LAURO, TERRACINI, VEGAS

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale secondo modalità che saranno stabilite entro il 31 dicembre 1998.

2. Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora riserva una quota di frequenze al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al fine di consentire l'irradiazione del servizio con le caratteristiche di copertura previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale.

3. Fino all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1994. Il Centro di produzione S.p.a. deve assumere formale impegno di rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro, compreso quello giornalistico.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere senza oneri aggiuntivi sul canone di abbonamento, le sedute parlamentari.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, determinato nel limite annuo di lire 11.150.000.000 (undicimiliardicentocinquantamiliardi), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1998-2000, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

FALOMI, CÒ, MANIS, SEMENZATO, ROGNONI, LO CURZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dai seguenti:

“1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche.

1bis. È abrogato l'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., stipulato il 1° ottobre 1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 ottobre 1997».

1.12 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE,
SILQUINI

Al comma 1, dopo la parola: «concessionario», aggiungere la parola: «privato».

1.13 CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «concessionario», aggiungere le parole: «non esercente altre attività di servizio pubblico».

1.14 CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «garantire», aggiungere le seguenti: «, con gli impianti già disponibili,».

1.15 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «della maggior parte», con le seguenti: «dell' 80 per cento».

1.16 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «della maggior parte», con le seguenti: «del 75 per cento».

1.17 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «della maggior parte», con le seguenti: «del 70 per cento».

1.18 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.19 CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È differito al 31 dicembre 2000 il termine di scadenza del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997».

1.20 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE,
SILIQINI

Al comma 2, dopo la parola: «gara», aggiungere la parola: «pubblica».

1.21 CASTELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «investimenti effettuati nel settore» con le seguenti: «progetto editoriale».

1.22 BESOSTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 11 miliardi per l'anno 1998 e 18 miliardi in ragione di anno a decorrere dal 1 gennaio 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "di fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli stessi anni, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

1.23 BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE,
SILIQINI

All'inizio del comma 3, dopo la parola: «convenzione», aggiungere le seguenti: «di durata triennale per gli anni 1999, 2000 e 2001».

1.24 CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «8 e le ore 21», con le seguenti: «9 e le ore 22».

1.25 CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «sedute d'Aula» aggiungere le seguenti: «e delle Commissioni in sede deliberante, pariteti-

1.26

BESOSTRI

Al comma 3, dopo la parola: «pubblicitari», aggiungere le seguenti: «o politici».

1.27

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «Le trasmissioni delle sedute d'aula possono essere sostituite da trasmissioni di sedute delle Commissioni parlamentari in cui si discutano argomenti di particolare rilevanza».

1.28

CASTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge si applicano le normative nazionali di recepimento della Direttiva 92/50/CEE. In particolare i soggetti interessati a partecipare alla gara per la scelta del concessionario possono costituire un'associazione temporanea di imprese con l'obbligo di costituire una forma stabile di associazione dotata di personalità giuridica propria in caso di aggiudicazione».

1.29

BESOSTRI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.30

BORNACIN, SERVELLO, MEDURI, DE CORATO, PONTONE,
SILQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Fino alla data di decorrenza della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, la concessione precedente continua a produrre effetti tra le parti.».

1.31

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Il concessionario è tenuto a rispettare la normativa sui contratti nazionali di lavoro, incluso il contratto dei giornalisti».

1.32

SEMENZATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.».

1.33

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

1.34

SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ad esito della gara, e comunque a far tempo dal 1° gennaio 1999, l'articolo 14 del contratto di servizio approvato con DPR 29.10.1997 è abrogato, con conseguente ricalcolo a tutti gli effetti degli oneri di concessione.».

1.35

BESOSTRI

Sostituire il comma 6 con il seguente: «All'onere di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni.».

1.36

CASTELLI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dal presente provvedimento pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto a lire 5 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

1.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è così modificato:

“1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche. La concessionaria pubblica è tenuta inoltre ad attivare una rete radiofonica senza pubblicità destinata esclusivamente a trasmissioni di carattere istituzionale capaci di rappresentare l'attività del Parlamento e delle istituzioni europee, del Parlamento e delle istituzioni nazionali, dei consigli e delle istituzioni regionali. Almeno il 60 per cento del numero mensile di ore di trasmissione deve consistere nella irradiazione di sedute o riunioni o comunicazioni formali. La concessionaria pubblica, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, formulerà, le modalità di organizzazione di tali trasmissioni. I costi connessi all'attività delle reti radiofoniche per la concessionaria pubblica non possono essere computabili ai fini del ricalcolo del canone di abbonamento.».

1.37

SEMENZATO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

161ª seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per le politiche agricole Pinto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5

(R046 002, C09ª, 0001º)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 1º aprile scorso.

Il PRESIDENTE dà la parola al Ministro per le risposte ai quesiti posti nell'audizione del 1 aprile.

Il ministro PINTO, nel ricordare di avere già fornito dei chiarimenti al senatore Fusillo, si sofferma sui quesiti posti dal senatore Piatti, dichiarando preliminarmente di condividere la valutazione circa l'opportunità di non criminalizzare attraverso i controlli (da mantenere sul piano amministrativo) il settore, pur facendo rilevare che – ove risultino accertati fatti di rilevanza penale – sussiste l'obbligo di trasmettere tali notizie all'Autorità giudiziaria. Condivisa l'esigenza, fatta rilevare sempre dal senatore Piatti, di perseguire l'obiettivo della pulizia e trasparenza dei dati, precisa che non si è in grado, allo stato, di definire la riduzione eventuale della produzione nazionale, in quanto tale dato potrà essere precisato solo al termine delle valutazioni da effettuare da parte delle Commissioni regionali; quanto poi all'ulteriore quesito, posto dal senatore Piatti, circa la possibilità di scomputare dal QGN le produzioni casarie a commercializzazione extracomunitaria, il Ministro fa rilevare

che l'obiezione ricevuta in sede comunitaria fa leva sulla non previsione, da parte della regolamentazione comunitaria, di tale ipotesi e che si determinerebbe così una sperequazione a fronte dell'affermarsi di un mercato globalizzato, pur precisando che non mancherà di reiterare tale richiesta in sede U.E.. Fornisce inoltre chiarimenti sui criteri di riparto dell'ipotizzato aumento del 2 per cento del QGN, che sarebbe destinato per la metà alla montagna e per la metà ai giovani, pur facendo ulteriormente rilevare che la richiesta avanzata dal Governo italiano per l'1 per cento da destinare ai giovani prevede non la attribuzione in modo generalizzato fra i vari paesi ma un riparto volto a riequilibrare le situazioni nazionali e quindi rapportato ai dati produttivi ed ai consumi.

Sui quesiti posti, in particolare dal senatore Piatti e dal presidente Scivoletto, circa i problemi del prezzo del latte e del latte in nero e in polvere, il ministro Pinto chiarisce che il fenomeno del latte in nero e del latte in polvere (fattispecie da tenere distinte) sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, in particolare in direzione di alcuni paesi dell'Est e comunitari, pur facendo osservare la difficoltà di identificare ed accertare la presenza del latte in polvere, stante anche il mancato accoglimento dell'istanza, più volte avanzata da parte italiana, di consentire l'utilizzo di traccianti nel latte.

Il ministro Pinto si sofferma quindi sul prezzo del latte, precisando che la facoltà concessa dalla legge di convocare le parti non prevede poteri impositivi ma solo l'esperimento di tentativi di conciliazione, attraverso contatti - che assicura sono assai frequenti - con le maggiori realtà associative del mondo produttivo e degli utilizzatori. Ricorda al riguardo che il prezzo del latte appare assai diversificato, e più alto al Sud.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha fatto rilevare che, in Sicilia, tale prezzo appare invece più basso, il ministro PINTO assicura l'impegno ad una ulteriore convocazione delle parti, con l'obiettivo di riportare il prezzo alla qualità e alla sicurezza del prodotto: a tal fine auspica una soluzione, anche in sede di Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle obiezioni mosse ad uno schema di decreto-legge che, oltre a prevedere interventi per l'agrumicoltura, stanziava risorse per l'ammodernamento delle stalle.

Circa i rilievi avanzati da vari senatori, ed in particolare dai senatori Bettamio e Reccia, in ordine alle preoccupazioni sullo slittamento dei tempi, fa rilevare che rispetto ai tempi previsti l'attuazione degli adempimenti potrà realizzarsi forse con un mese di anticipo. Quanto poi alle domande sull'*iter* dei provvedimenti di riforma del settore, precisa che il testo di riforma della legge n. 468 del 1992 è stato già presentato alla segreteria del Consiglio dei ministri e che la presentazione dello schema di decreto delegato per la riforma dell'AIMA dovrebbe intervenire in tempi brevissimi.

Circa le preoccupazioni espresse dal senatore Cusimano in ordine all'esigenza di non far gravare sugli allevatori la situazione prodottasi, il ministro Pinto precisa che, pur ritenendo utile una eventuale verifica caso per caso da parte della Guardia di finanza, ciò avrebbe richiesto tem-

più ancora più lunghi, assicurando comunque che saranno attivati tutti i necessari collegamenti telematici. Nel convenire col senatore Preda sulla enfaticizzazione dei dati, osserva che può essere attribuibile alla complessità delle notizie riportate sulla stampa. Quanto infine alle preoccupazioni e ai rilievi, espressi dai senatori Reccia e Minardo in ordine ai criteri che hanno determinato la fissazione di un «intervallo del 20 per cento» per la non corrispondenza fra mucche e latte prodotto, il Ministro assicura che tale soglia è stata determinata sulla base di presupposti di carattere tecnico.

Il PRESIDENTE avverte che i lavori dell'Aula sono testè iniziati, con presumibili votazioni. Propone pertanto di sospendere la seduta per un'ora, onde consentire al ministro Pinto di concludere l'audizione nella seduta antimeridiana.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 11,05.

Il ministro PINTO, proseguendo nella replica in ordine ai quesiti posti, precisa, in relazione ad un quesito posto dal presidente Scivoletto, che quelle aziende che possano presentare più anomalie riceveranno notifiche per ogni anomalia e che ciascuna fattispecie sarà autonomamente esaminata.

Fornisce quindi una risposta al quesito posto, sempre dal presidente Scivoletto, sul rilievo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla durata del latte fresco e a lunga conservazione, facendo rilevare al riguardo che la legge n. 169 del 1989, all'articolo 5 prevede un termine di quattro giorni per la commercializzazione del latte pastorizzato italiano, sulla base della distinzione, stabilita all'articolo 3, fra latte pastorizzato, latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità. Dà quindi conto delle osservazioni dell'Autorità garante, relative sia al danno che ne deriverebbe per i produttori italiani a fronte di un vantaggio a favore degli altri paesi comunitari produttori di latte, sia, in secondo luogo, sul carattere territorialmente circoscritto del mercato italiano anche per le aziende italiane. A tali rilievi – prosegue il ministro Pinto – il Dicastero ha già risposto ipotizzando una possibile modifica della citata legge n. 169, volta a portare a sette giorni la durata prevista (incluso quello di confezionamento), ma mantenendo per il latte pastorizzato di alta qualità il termine di quattro giorni oggi vigente: consegna agli atti della Commissione il testo di tali osservazioni, già trasmesse all'Autorità garante. Dopo aver fatto osservare, in relazione alle preoccupazioni espresse dal senatore Saracco, che costituisce sin d'ora un risultato di rilievo l'attenzione acquisita in sede comunitaria verso la situazione italiana, fa rilevare al senatore Bettamio che sarà possibile conoscere il dato effettivo circa l'eventuale «splafonamento produttivo» solo al termine dell'ulteriore periodo di verifiche da parte delle Commissioni regionali, precisando di non essere, allo stato, ancora in grado di fornire i dati disaggregati per regioni che auspica possano essere di-

sponibili in breve. In relazione poi ad un quesito del senatore Minardo precisa ulteriormente che nel caso delle vacche nutrici, si deve presumere che il latte ottenuto sia destinato all'alimentazione del vitello e non alla produzione di latte. Assicura infine, in relazione alle preoccupazioni espresse dal senatore Germanà che, ove emergano fatti di rilievo, sussiste la disponibilità ad accertare le ragioni dei mancati affidamenti dei controlli alle strutture che li avevano già effettuati.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il ministro Pinto per le reiterate e interessanti informazioni e chiarimenti forniti nel corso delle tre audizioni dedicate all'approfondimento della legge n. 5 citata, lo informa che, nel corso della seduta di ieri, in sede di discussione dell'A.S. 2981 sulla proroga di alcuni termini in agricoltura, la Commissione ha accolto all'unanimità un ordine del giorno (risultante dalla trasformazione di un emendamento di iniziativa del senatore Germanà) volto ad impegnare il Governo ad adottare un provvedimento legislativo urgente per affrontare, con adeguati stanziamenti, la grave crisi che ha colpito anche il settore agrumicolo, e ciò appare, a suo avviso, tanto più urgente proprio dopo il parere sfavorevole espresso, sullo schema di decreto-legge da parte della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il ministro PINTO precisa infine che il provvedimento *in itinere* prevedeva, oltre ad interventi per l'agrumicoltura, anche stanziamenti per l'aggiornamento delle stalle alla normativa comunitaria.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara quindi conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,30.

162ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni e, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE**(2981) Proroga di termini nel settore agricolo**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che sostituirà il senatore Barrile, assente per motivi di salute.

Ricorda inoltre che nella seduta di ieri è stato votato tutto l'articolo del provvedimento, con accoglimento di alcune modifiche e articoli aggiuntivi, e dà quindi la parola per le dichiarazioni di voto.

Il senatore GERMANÀ dichiara il voto contrario di Forza Italia, rilevando che, pur avendo assentito alla sede deliberante, non si è realizzato un sereno confronto politico con la maggioranza e il Governo, che si rifiuta di accogliere le proposte della opposizione. In particolare esprime valutazioni contrarie sull'articolo 1, osservando che gli agricoltori saranno ancora chiamati ad esborsi per adeguare macchine agricole obsolete, laddove tale disposizione appare, a suo avviso, in contraddizione con il comma 2 dell'articolo 2 (dello schema di decreto legislativo in materia di contenimento dei costi in agricoltura) relativamente alle misure di potenziamento delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole. Espresso altresì un giudizio sfavorevole sull'articolo 2, dichiara di ritenere condivisibile il solo articolo 3 in materia di proroga per la denuncia dei pozzi, mentre esprime con forza un giudizio contrario sull'articolo 4, che proroga un gruppo di supporto tecnico del MIPA, a suo avviso inutile, con grave spreco di risorse. Si sofferma quindi sull'articolo 5, su cui, nel richiamarsi ai rilievi già svolti nel corso del dibattito dal suo Gruppo e dal senatore Marini, rileva che la mancanza di chiarezza circa le scadenze finirà per creare problemi agli agricoltori, osservando altresì che solo ieri il Sottosegretario ha chiarito che si fa riferimento all'annata 1996-1997, mentre ancora non è chiaro a cosa fa riferimento il criterio del prodotto lordo vendibile (e cioè all'olio, alle olive, alle dichiarazioni dei redditi o al modello 750). Conclusivamente osserva che si tratta di un aiuto «finto» e solo per pochi e che certo non sarà corrisposto ai veri agricoltori che hanno subito le conseguenze della crisi di mercato.

Il senatore RECCIA osserva che il provvedimento (che ha avuto una sorta di corsia preferenziale) è stato oggetto di un lavoro approfondito, anche se rileva che non è stato possibile dare risposte risolutive, riallacciandosi, ad esempio, al problema sollevato delle macchine agricole. Nell'auspicare che si ottengano in futuro risultati migliori, non vuole entrare nel merito delle modalità di erogazione delle risorse (esprimendo comunque un giudizio negativo per il passato). Esprime comunque apprezzamento per l'inserzione, nel testo, della disciplina semplificata per le denunce dei pozzi ad uso agricolo, mentre fornisce rilievi critici su altre soluzioni legislative offerte, pur rilevando che è quanto

mai opportuna l'inserzione anche della Sicilia fra le regioni di cui all'articolo 5, stanti i gravi danni subiti da quel comparto olivicolo. Nel rilevare che, certo, sarebbe stato legittimo attendersi un intervento più organico, tenuto conto che vengono fornite alcune prime risposte, preannuncia, a nome del suo Gruppo, l'astensione.

Il senatore MINARDO, nel rilevare come i molti pareri contrari espressi dalla Commissione bilancio hanno reso difficile l'iter del provvedimento, che ha oggettivi limiti, osserva che, come nel caso dell'articolo 3, si fornisce però una risposta ad alcune esigenze avvertite dagli agricoltori. Esprime peraltro delle perplessità sull'articolo 5, come riformulato nell'emendamento proposto dal relatore, facendo rilevare che, in Sicilia, saranno pochissimi gli imprenditori o le aziende agricole che potranno usufruire dei benefici del provvedimento, in cui sono previsti criteri troppo rigidi di individuazione della platea dei beneficiari. Per tali ragioni preannuncia a nome del suo Gruppo un voto contrario.

Il senatore MARINI preannuncia il voto contrario, in quanto, pur avendo posto una serie di questioni certo non secondarie, ritiene di non aver ricevuto dalla maggioranza e dal Governo alcuna documentata risposta, come, ad esempio, in materia di individuazione degli imprenditori agricoli a titolo principale, segnalando al riguardo l'esigenza di rivedere una normativa obsoleta, mutuata dalla sfera normativa dei coltivatori diretti e impropriamente applicata agli imprenditori, nell'auspicio che si possa procedere, comunque, in tempi brevi ad una significativa modifica. Svolge poi dei rilievi fortemente critici sulle limitazioni previste per la proroga disposta, anche nel nuovo testo dell'articolo 5, solo per alcuni tipi di debiti, facendo osservare al senatore Borroni che la stessa quinquennalizzazione da lui proposta si configura come un mero slittamento, sia pure più lungo e quindi un pò più oneroso. Voterà pertanto contro un provvedimento, a suo avviso, totalmente inutile, in quanto sono già vigenti altri strumenti legislativi regionali.

Ritiene in particolare che, da parte della maggioranza, si sia agito non correttamente nei suoi confronti in quanto, pur avendo presentato, come da espresso invito rivoltogli dallo stesso presidente Scivoletto, una relazione scritta su tali problematiche, non ha avuto alcuna risposta: nell'esprimere quindi rammarico, a livello personale, verso il presidente Scivoletto e il senatore Piatti, rivendica pienamente il diritto di agire secondo la propria coscienza e non secondo il vincolo di maggioranza. Si sofferma quindi ulteriormente su altri problemi, sicuramente, a suo avviso, ignorati dagli apparati ministeriali, come ad esempio i tempi delle annate agricole. Ribadisce pertanto un fermo voto contrario.

Il senatore PREDA annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole su di un provvedimento che, pur affrontando alcune questioni sicuramente urgenti per il mondo agricolo, presenta ovviamente dei limiti riconducibili alla stessa natura di provvedimento che proroga alcune scadenze in materia agricola. Fa inoltre rilevare che ha influito sull'andamento del dibattito la serie di vincoli legati alla sede deliberante. Ricorda altresì che oltre ai problemi di ammodernamento del quadro

legislativo vigente, come nel caso della disciplina sugli imprenditori agricoli a titolo principale, sussistono altri problemi e settori, sicuramente meritevoli di attenzione legislativa, come nel caso della incentivazione della filiera e delle associazioni di produttori. Si tratta quindi, a suo avviso, di effettuare una riflessione su tale tematica, per rispondere alle esigenze complessive del mondo agricolo, facendo comunque osservare che in sede di discussione del provvedimento si è tentata una composizione utile delle istanze presentate.

Il senatore FUSILLO esprime, a nome del Gruppo del Partito popolare, un voto favorevole su un provvedimento, che deve essere giudicato, a suo avviso, di grande rilevanza, pur convenendo che non ne va enfatizzato il contenuto. Ritiene inoltre che l'emendamento 5.100 proposto dal relatore ha consentito un arricchimento dei contenuti normativi ed una migliore e adeguata formulazione, alla luce dell'esigenza di una individuazione abbastanza puntuale dei beneficiari. Ribadisce quindi un convinto voto favorevole, a testimonianza dell'impegno del suo Gruppo e suo personale per il rilancio dell'intero comparto agricolo nazionale.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che i tempi di discussione, pur con i vincoli procedurali collegati alla sede deliberante sono stati ampi, precisa come, in relazione ad alcune questioni testè poste dal senatore Marini, ieri, il rappresentante del Governo abbia fornito risposte motivate ai rilievi e alle proposte avanzate.

Il sottosegretario BORRONI, intervenendo per un chiarimento in ordine a tale ultima questione, ribadisce di avere adeguatamente ed esaurientemente motivato la posizione del Governo, sulla scorta di un'approfondita relazione tecnica di cui ha dato sostanzialmente lettura.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, propone, prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, di dare mandato al relatore (da lui stesso sostituito nella seduta odierna) di apportare al testo le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Pone quindi in votazione il disegno di legge n. 2981 nel suo complesso, che risulta approvato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'ambiente in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati

(R046 001, C09ª, 0004ª)

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il sottosegretario Calzolaio per la disponibilità dimostrata a fornire dei chiarimenti in relazione ad una tematica di grande interesse ed attualità quale quella degli organi-

smi geneticamente modificati e delle biotecnologie, sulla quale la Commissione agricoltura sta svolgendo un opportuno lavoro di approfondimento.

Il sottosegretario CALZOLAIO, svolgendo alcune osservazioni preliminari, dichiara che l'attuale lavoro di approfondimento svolto in sede parlamentare per la definizione di un contesto normativo, culturale, etico e scientifico sulle biotecnologie, assume, a suo avviso, un grande rilievo, come dimostra la complessità delle tematiche affrontate sia dalla Commissione agricoltura del Senato nel ciclo di audizioni in corso, sia dall'indagine conoscitiva svolta dalla Camera dei deputati e, da ultimo nel recente dibattito svoltosi, davanti all'Assemblea del Senato, l'11 febbraio scorso e conclusosi con la approvazione di strumenti di indirizzo parlamentare, auspicando pertanto che sia possibile sviluppare un indirizzo politico consolidato su tali importanti tematiche.

Espresso quindi apprezzamento per l'intento di allargare il campo degli interlocutori politici del Parlamento nel settore delle biotecnologie e degli organismi geneticamente modificati, fa osservare che il Ministero dell'ambiente si è potuto finora occupare in particolare delle biotecnologie in modo sostanzialmente episodico, laddove sicuramente è da condividere l'esigenza di sviluppare la riflessione su tutti i legami e le implicazioni fra le biotecnologie e l'impatto sull'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, assicura l'impegno suo personale e del dicastero per presentare alla Commissione una relazione organica, che tenga in particolare conto di quanto verrà stabilito dalla «4ª Conferenza delle parti sulla biodiversità» che si terrà a Bratislava nel prossimo mese di maggio e a cui parteciperà una delegazione italiana, sotto il coordinamento del Ministero della sanità. Nel richiamarsi agli approfonditi dibattiti già svoltisi e in particolare alla definizione effettuata dal rappresentate del Ministero della sanità sulle caratteristiche peculiari delle biotecnologie, sottolinea la rapidità della possibile propagazione e dell'influenza sull'ambiente delle biotecnologie stesse, che conferiscono ai soggetti detentori anche un grande potere economico. Sottolinea in particolare il rischio che potrebbe derivare da una riduzione della biodiversità (essenziale per l'adattamento millenario delle varie specie, pur se non direttamente coinvolte dalle biotecnologie), osservando che la monocoltura può comportare anche il rischio di gravi modificazioni climatiche e di una accentuazione della desertificazione. Al riguardo ricorda che tali questioni sono oggetto proprio di una apposita Convenzione globale, siglata a Parigi nel 1994.

Nel rilevare che le biotecnologie vanno viste sia sotto il profilo delle opportunità che offrono, che sotto quello delle predisposizioni di adeguati controlli e cautele, si sofferma sui problemi dei brevetti e della brevettabilità, richiamando l'attenzione sulla differenza esistente fra i fenomeni naturali e le scoperte da un lato e le vere invenzioni dall'altro. Nell'informare che si è da poco ricostituito un Comitato interministeriale per le biotecnologie, cui partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, auspica che l'attività (in corso di riprogrammazione) di tale organismo possa svolgersi nella massima sintonia con gli indirizzi

elaborati in sede parlamentare. Fornisce quindi ulteriori informazioni, in particolare in relazione alla proposta di direttiva adottata sugli organismi geneticamente modificati, nello scorso novembre, dal Consiglio dei Ministri economici dell'Unione europea, decisione sulla quale l'Italia si è astenuta, ricordando comunque il costante impegno del Ministero dell'ambiente per sensibilizzare su tali importanti tematiche anche le altre componenti del Governo. Richiama infine alcune ulteriori decisioni, assunte sempre in sede di Unione europea, dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente che ha respinto una richiesta francese in materia di mais geneticamente modificato.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore RECCIA, nel richiamarsi alle diverse caratteristiche che distinguono la vita in vitro dalla vita in natura, constata che da parte dei dicasteri competenti, in primo luogo la Sanità e l'Ambiente, ben poco è stato fatto su tali importanti problematiche. A tale riguardo chiede quali effetti siano stati prodotti sul suolo italiano da tali nuovi invenzioni e se a beneficiare maggiormente di innovazioni biotecnologiche, come il mais geneticamente modificato, sia il mondo dei produttori/consumatori oppure solo il mondo industriale.

Il senatore CORTIANA osserva che la questione testè sollevata dal senatore Reccia è alla base del lavoro di approfondimento in corso nelle sedi parlamentari, alla luce della constatazione che si può correre il rischio che la dimensione pubblica venga prevalicata e sorpassata dai risultati, in perenne evoluzione, della ricerca scientifica, specie se di immediata applicabilità all'agroindustria. Nel ribadire l'opportunità di svolgere ulteriori audizioni degli altri dicasteri interessati, quali quello della Ricerca scientifica e dell'Industria, propone sin d'ora di audire i componenti del Comitato interministeriale testè reistituito, in particolare sui problemi posti dalle sperimentazioni in ambienti «confinati» in corso in Italia e sulle procedure di controllo allo studio o già realizzate. Si richiama infine all'esigenza di approfondire, anche in una seconda audizione, le tematiche affrontate, tenendo conto degli indirizzi già accolti dal Parlamento, e della ipotesi di utilizzare le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il senatore BUCCI, nel richiamarsi a una sua passata esperienza professionale, in cui ha potuto osservare le potenzialità dello sviluppo di un nuovo tipo di enzima geneticamente modificato, fa rilevare che il settore delle biotecnologie e anche il ricorso ai presidi costituiti dai fitofarmaci sono gli obiettivi fondamentali cui va sicuramente indirizzata la ricerca scientifica. Dichiarò che non si può certamente, come sistema paese, essere esclusi da tali rilevanti attività, trattandosi sicuramente di potenziare la ricerca di base che va, sia pure attraverso la adozione di adeguate cautele, conciliata e coordinata con le nuove direttrici di sviluppo del settore agroindustriale. Ribadisce conclusivamente la convinzione che l'Italia debba partecipare, con un ruolo attivo e una presenza

di primo piano, al processo di sviluppo delle biotecnologie e dei fitofarmaci.

Il senatore CONTE esprime apprezzamento per la relazione svolta dal sottosegretario Calzolaio, condividendo l'esigenza, da lui affermata, di elaborare precisi indirizzi politico-parlamentari. Alla luce di tale considerazione, fa osservare che tutte le riflessioni e le proposte in discussione debbono trovare un punto obbligato di convergenza nel documento di indirizzo, votato nello scorso mese di febbraio, dall'Assemblea del Senato, in cui viene tenuto adeguato conto del livello decisionale europeo, internazionale e nazionale, pur constatando la difficoltà registrata a pervenire, in sede comunitaria, ad una posizione di equilibrio fra le varie istanze, che bilanci le strategie di sviluppo economico con la irrinunciabile difesa dell'ambiente e delle generazioni future, nella consapevolezza che tali problematiche riguardano problemi fondamentali per la dialettica nord-sud e per i problemi eco-ambientali di fine secolo.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che la proposta audizione del Comitato interministeriale potrà avvenire in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Chiede inoltre al Sottosegretario di far pervenire alla Commissione tutti i materiali elaborati dal Ministero su tali questioni. Da quindi la parola al rappresentante del Governo per la replica.

Il sottosegretario CALZOLAIO fornisce una precisazione in relazione al Comitato dianzi citato, originariamente istituito dal Ministro per le politiche comunitarie nel 1992 e poi ristrutturato, con una nuova composizione allargata, dall'attuale Governo nel settembre scorso, con la nuova denominazione di «Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie». Nel dichiarare di ritenere sicuramente opportuna ed utile una eventuale audizione dei componenti di tale Comitato (che ha appena cominciato ad operare) ribadisce conclusivamente l'impegno a predisporre un vero e proprio documento sulle questioni affrontate sotto l'ottica specifica delle problematiche ambientali.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare ulteriormente il rappresentante del Governo, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

141ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3169) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 2 aprile, mentre era in corso la discussione generale.

Il senatore MUNGARI, ripercorrendo la complessa vicenda che ha messo capo al provvedimento in titolo, ricorda i pesanti rilievi sulla legittimità dei provvedimenti del CIP e sull'operato della Cassa conguaglio, contenuti nella deliberazione della Corte dei conti e ricordati dal relatore Pappalardo. Da questa pronuncia emergono altresì rilevanti responsabilità personali. In assenza di una decisione dell'Autorità per l'energia elettrica, cui la legge n. 481 affida il compito di accertare presupposti ed entità dei cosiddetti oneri nucleari, il provvedimento in esame si risolve nei fatti, a suo avviso, in una criticabile copertura dell'operato della Cassa conguaglio e finisce per privare di ogni efficacia la citata deliberazione della Corte dei conti, che ha dichiarato illegittimi tutti gli atti e le relative autorizzazioni della Cassa conguaglio, con riferimento agli esercizi finanziari dal 1989 al 1991. Rilevando la gravità di un siffatto intervento legislativo, diretto a privare di efficacia una decisione giurisdizionale, esprime il netto dissenso del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, relativamente al quale preannuncia voto contrario.

Il senatore Athos DE LUCA, nel condividere i rilievi mossi dal relatore, manifesta la difficoltà della propria parte politica ad approvare il provvedimento, nel testo in esame, e chiede al Governo una proposta alternativa, che faccia chiarezza in materia e costituisca una soluzione definitiva ed appagante della controversa questione degli oneri nucleari, anche tenendo conto dei fondamentali diritti dei consumatori e degli utenti.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CARPI, rilevando preliminarmente come tutti gli atti adottati dal Governo nella presente legislatura muovano in direzione della trasparenza del sistema delle tariffe. Così il decreto-legge adottato nel luglio 1996, che rovesciava la logica di un precedente provvedimento, e che contemporaneamente ribadiva l'affidamento all'Authority del compito di redimere la questione degli oneri nucleari. Così il compimento degli atti necessari per la costituzione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui il Parlamento, nella passata legislatura, aveva deciso l'istituzione, con l'intento di rompere la spirale politica-amministrazione-azienda elettrica, che aveva fino ad allora caratterizzato la vicenda delle tariffe.

Il problema fondamentale, non richiamato dalla Corte dei conti, è quello della legittimità di tutte le precedenti delibere del CIP e del CIPE, e il Governo è investito del problema di un'uscita dal passato, da effettuare, però, con gradualità. Ad esso – al di là del giudizio sulla Cassa conguaglio – spettano oggi due compiti: riportare il processo dentro il suo corso – che prevede l'intervento dell'Autorità per l'energia – e fronteggiare una situazione contingente, evitando ingenti danni patrimoniali all'Enel.

Egli si augura che, anche attraverso il recepimento della direttiva europea, si possa presto uscire da un sistema distorto che opera da troppi anni; in tale quadro, il decreto-legge in esame si configura come un intervento di emergenza, alla stregua della misura sulle eccedenze originariamente contenuta nello schema di regolamento sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione agli impianti di produzione dell'energia elettrica. Sono misure tampone che operano, però, in linea con l'obiettivo di fare chiarezza e conferire trasparenza al sistema delle tariffe.

Replica, quindi, il relatore PAPPALARDO, il quale, riconoscendo che il provvedimento in esame è stato adottato per fronteggiare uno stato d'emergenza, rileva come i problemi che questo ripropone vadano oltre le responsabilità, pur gravi e chiaramente evidenziate dalla Corte dei conti, della Cassa conguaglio e degli organi preposti alla quantificazione dell'ammontare dei cosiddetti oneri nucleari. Occorre, quindi, che il Governo, nella sua complessiva responsabilità, oltre le specifiche competenze del Ministero dell'industria, riprenda l'iniziativa riformatrice, già intrapresa in materia, con coerenza e decisione. Chiarisce, peraltro, come l'attuale Governo non abbia responsabilità alcuna nei gravi fatti evi-

denziati dalla pronuncia della magistratura contabile e, più in generale, nei problemi che affliggono il sistema tariffario. E tuttavia, occorre andare oltre semplici provvedimenti tampone, come quello in esame, che non risolvono, ma solo differiscono le difficoltà, per procedere ad un intervento deciso ed organico che disboschi la giungla delle tariffe e superi l'attuale sistema caratterizzato, tra l'altro, da improprie agevolazioni. È necessario procedere ad una revisione della legislazione in materia, ed in particolare di quanto stabilito nella legge n. 9 del 1991, al fine di eliminare i vincoli legislativi che impediscono, anche all'Autorità per l'energia, di disciplinare la materia tariffaria in maniera chiara e trasparente. Le molte incertezze, che oggi caratterizzano la materia, pregiudicano, inoltre, ed impediscono ogni misura diretta alla liberalizzazione del settore.

Nel rilevare come una semplice bocciatura del decreto recherebbe solo un danno immediato e grave all'Enel, senza risolvere alcuno dei gravi problemi che caratterizzano il settore, richiama il Governo ad assumere un orientamento chiaro in materia, capace di fornire certezze, oltre che al Parlamento, anche all'opinione pubblica ed agli utenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

215ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2397) DE CAROLIS e DUVA: *Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari*

(3098) BONATESTA e MULAS: *Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che, in vista della riunione del Consiglio dei Ministri indetta per dopodomani, è stato ieri esaminato in via preliminare uno schema di regolamento, in attuazione della legge n. 59 del 1997, per la semplificazione delle procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane.

In particolare, l'articolo 3, comma 3, di tale testo prevede che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane abbia valore costitutivo ed implichi il riconoscimento della qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza di rendere applicabili le norme legislative e regolamentari concernenti il settore artigiano.

Da parte dell'Amministrazione del lavoro è stata peraltro espressa perplessità sulla coerenza di tale soluzione normativa rispetto all'attuale quadro legislativo, con particolare riferimento alle competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Una volta che il Consiglio dei Ministri si sarà pronunciato sul testo definitivo dello schema di regolamento in questione, la Commissione lavoro del Senato – che presumibilmente sarà chiamata ad esprimere il suo parere sullo stesso testo – disporrà di un quadro di riferimento normativo completo e potrà quindi effettuare le sue valutazioni circa l'ulteriore corso dell'esame dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE rileva come la competenza ad esprimere il parere sullo schema di regolamento al quale si è testè riferito il sottosegretario Pizzinato potrebbe essere attribuita alla Commissione parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa ovvero alla 10ª Commissione permanente.

Il relatore MONTAGNINO osserva come l'esame dei due disegni di legge possa in linea di massima proseguire a prescindere dallo schema di regolamento che sarà adottato nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ciò vale in particolare per il disegno di legge n. 2397, il quale si limita a disporre una sanatoria per anni pregressi.

Il senatore BONATESTA esprime vivo disappunto per l'atteggiamento del rappresentante del Governo, che, come già è avvenuto nel caso dei disegni di legge nn. 2700 e 3129 in materia di tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola, tende a paralizzare l'iniziativa legislativa dei parlamentari richiamandosi in modo capzioso all'esigenza della coerenza con altri interventi normativi concomitanti.

Nel caso in specie, poichè il preannunziato regolamento sulle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane non potrà disporre che per l'avvenire, non esistono in realtà profili di intersezione con i due disegni di legge in titolo, che tendono a disciplinare situazioni ormai esaurite.

Il sottosegretario PIZZINATO assicura che non vi è da parte del Governo alcun intento dilatorio, tanto più che egli ha già avuto modo di preannunziare un avviso di massima favorevole per uno dei due disegni di legge, il n. 2397, a condizione che esso sia emendato nel senso di esplicitare che le fattispecie regolate non riguardano che il passato.

Ribadisce poi l'opportunità di un breve rinvio dell'esame dei disegni di legge, in attesa di conoscere il testo dello schema di regolamento che verrà sottoposto dopodomani al Consiglio dei Ministri.

Il senatore DUVA concorda con le osservazioni formulate dal relatore circa la mancanza di profili di interferenza tra il disegno di legge n. 2397 e lo schema di regolamento relativo alle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane che sarà sottoposto prossimamente all'esame del Consiglio dei Ministri.

Ritiene comunque che possa senz'altro accedersi alla richiesta di un breve differimento del seguito dell'esame, in attesa di conoscere il testo definitivo dello schema di regolamento.

Il relatore MONTAGNINO concorda con le considerazioni testè formulate dal senatore Duva, e propone un breve rinvio dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2393) BONATESTA: Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore SCHIFANI, relatore, il quale ricorda come, alla stregua dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, è stato introdotto il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa. Furono peraltro fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335, con riassorbimento dei successivi miglioramenti.

Sono poi intervenute numerose circolari dell'INPS dirette ad individuare talune rendite ed indennità escluse dall'applicazione del divieto di cumulo.

Il disegno di legge all'esame tende a modificare il comma 43 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, nel senso di circoscrivere l'applicazione del divieto di cumulo con l'assegno di invalidità soltanto ai redditi da lavoro.

Lo stesso disegno di legge prevede poi l'introduzione, dopo il predetto comma 43, di due commi aggiuntivi. Il primo è diretto a sancire la cumulabilità delle pensioni di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il secondo comma aggiuntivo prevede che gli importi delle pensioni di inabilità o degli assegni di invalidità siano commisurati ai contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale formulazione sembrerebbe escludere la possibilità di far valere eventuali periodi di contribuzione figurativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore DUVA, relatore, il quale osserva preliminarmente come il disegno di legge, pur avendo un oggetto circoscritto, investa problematiche di grandissima rilevanza sociale. Il testo all'esame tende infatti a promuovere un più agevole accesso da parte dei detenuti alle opportunità lavorative, nelle varie forme previste dall'ordinamento.

Al riguardo, rileva come nel corso degli anni il numero dei detenuti che espletano attività lavorativa nelle carceri sia andato progressivamente diminuendo. Attualmente lavorano soltanto poco più di diecimila detenuti, su una popolazione carceraria complessiva di oltre quarantasettemila unità, il che rappresenta una percentuale di poco superiore al 21 per cento. Tale dato appare indubbiamente preoccupante, se si considera che, nel 1990, la percentuale dei detenuti lavoratori era superiore al 43 per cento, sia pure in presenza di una popolazione carceraria inferiore, dell'ordine di circa ventinovemila unità.

Le cause di tale diminuzione, secondo un'analisi presentata dal Ministero di grazia e giustizia nell'aprile del 1997, vanno dalla carenza di spazi adeguati per le lavorazioni nell'ambito degli istituti di pena, alla mancanza, in molti detenuti, dei requisiti prescritti dall'ordinamento per l'accesso al lavoro, o della necessaria qualificazione professionale, alla riluttanza di molte aziende ad avvalersi delle prestazioni di detenuti.

Affiora inoltre nell'ambiente carcerario una tendenza alla demotivazione rispetto alle opportunità di inserimento lavorativo, anche in rapporto al degrado esistente in molti penitenziari ed al loro sovraffollamento. Alcuni settori hanno infine mostrato un atteggiamento di sfavore rispetto al ricorso alle prestazioni lavorative di detenuti, considerato come una spesa improduttiva.

In tale contesto, il disegno di legge tende ad agevolare le opportunità di lavoro per i detenuti, nella considerazione che ciò possa rappresentare un passaggio importante del percorso rieducativo.

L'articolo 1 è diretto ad inserire fra le «persone svantaggiate» di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, recante disciplina delle cooperative sociali, tutte le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ampliando l'attuale previsione che fa riferimento soltanto ad alcune limitate posizioni soggettive.

L'articolo 2 estende le agevolazioni relative alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle «persone svantaggiate» anche alle imprese private e pubbliche che organizzino attività produttive o di servizi all'interno dei penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di concedere sgravi fiscali alle imprese che si avvarranno delle prestazioni di detenuti per un periodo di almeno trenta giorni ovvero che si assumeranno l'onere di svol-

gere attività formative nei loro confronti. Per le modalità e la misura degli sgravi, si fa rinvio ad un successivo decreto da emanare di concerto dai Ministri del lavoro, di grazia e giustizia e del tesoro. Al riguardo, segnala l'opportunità di inserire fra le autorità concertanti, trattandosi di un provvedimento in materia tributaria, anche il Ministro delle finanze.

Nel complesso, la normativa appare idonea ad assicurare un più intenso ricorso alle prestazioni lavorative dei detenuti. Fra le attività lavorative che potrebbero più efficacemente essere svolte dai detenuti, potrebbe senz'altro considerarsi quella della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di penitenziari, anche ai fini di un miglioramento del livello del servizio.

Appare peraltro opportuno che nel provvedimento siano definiti appropriati canali di collegamento con gli enti locali, i quali hanno svolto in molti casi nel corso degli anni un ruolo importante per un migliore inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro.

Il PRESIDENTE, rilevata la grande rilevanza sociale della materia oggetto del disegno di legge in titolo, auspica che tutti i Gruppi politici, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, portino il loro contributo alla messa a punto del testo, in particolare per quanto attiene ai meccanismi di incentivazione e all'individuazione di risorse finanziarie adeguate.

Il senatore BONATESTA osserva che occorrerebbe chiarire se nell'ambito dei soggetti svantaggiati individuati dal disegno di legge all'esame siano inclusi anche i *boss* mafiosi reclusi.

Il PRESIDENTE fa presente che l'iniziativa legislativa di cui è primo firmatario si limita ad ampliare la definizione di persone svantaggiate di cui all'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, ma non incide sulle competenze dell'amministrazione penitenziaria, nè sulle condizioni di ammissione al lavoro dei detenuti, regolate con apposita legge.

Il senatore TAPPARO osserva che in presenza di elevati tassi di disoccupazione si possono verificare nella pubblica opinione atteggiamenti poco favorevoli nei confronti di norme volte ad agevolare il lavoro carcerario: per tali motivi suggerisce, prima di entrare nel vivo dell'esame del provvedimento, di procedere ad una serie di approfondimenti, per conoscere le situazioni più avanzate, soprattutto sul versante della formazione professionale, e, in particolare, per verificare la possibilità di ricorrere al Fondo sociale europeo per iniziative sperimentali che coinvolgano persone ammesse al regime di semilibertà.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva che il Governo è interessato al provvedimento in titolo e auspica che nel seguito dell'esame venga presa in considerazione l'esigenza di armonizzare le disposizioni all'esame con quelle, aventi ad oggetto la medesima materia, contenute nel decreto legislativo n. 468 del 1997, di riordino dei lavori socialmente utili, dato che in esso è previsto, tra l'altro, il finanziamento di tali attività,

ove esse siano svolte da detenuti, e che in questo ambito è possibile, a suo avviso, inquadrare anche il problema del ricorso al Fondo sociale europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(2873) CURTO. – *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) PELELLA ed altri. – *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il relatore TAPPARO, sulla base della discussione svolta, ritiene possibile predisporre uno schema di testo unificato, disponendo di un ragionevole lasso di tempo quantificabile in circa quindici giorni, che intenderebbe utilizzare anche per acquisire ulteriore documentazione presso alcuni organismi pubblici. In particolare egli ritiene possibile formulare una proposta di testo unificato sui punti per i quali è ravvisabile una maggiore convergenza tra i disegni di legge all'esame, mentre potrebbe presentare soluzioni alternative sui punti più controversi, in particolare per quanto attiene alla possibilità di demandare la determinazione di alcune materie a norme regolamentari e alla specificazione dei periodi di esposizione all'amianto da far valere ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del relatore, che si presenta aperta a successive specificazioni ed articolazioni e che non esclude l'eventuale approfondimento di alcuni profili attraverso eventuali audizioni da svolgere presso l'Ufficio di Presidenza.

Il senatore PELELLA osserva che il lungo e sofferto *iter* parlamentare di approvazione della legge n. 257 del 1992, conclusosi in coincidenza con lo scioglimento anticipato della X legislatura, documenta ampiamente la complessità della materia in discussione. Oggi è più che mai necessario un giudizio sullo stato di attuazione di tale normativa, che non si limiti ai soli profili previdenziali ma guardi prioritariamente alla necessità di predisporre norme in grado di avviare a conclusione l'intera problematica dell'amianto. Sotto questo profilo, si pone alla Commissione il problema di effettuare una scelta di grande rilevanza politica e scevra di qualsiasi componente strumentale o elettoralistica, poichè, se vi sono state ritardi e indugi anche nell'attuazione della parte di carattere più strettamente risarcitorio della legge n. 257, l'accento del

legislatore deve essere posto sulle inadempienze relative a quanto tale legge ha previsto sul tema della dismissione e della prevenzione. Vi sono, in questo ambito, incombenze affidate alle regioni e al Ministero della sanità, sui criteri della dismissione, sulla mappatura delle zone a rischio, sullo smaltimento, sui prodotti sostitutivi, per le quali si registrano gravi ritardi.

A fianco di tale problematica, vi sono poi le questioni riguardanti l'obbligo sociale di risarcire il danno subito dai lavoratori la cui salute è stata compromessa per effetto dell'esposizione all'amianto e dai loro familiari; tale materia deve essere definita immediatamente con senso di equità e di rigore, puntualizzando quali sono i benefici e le garanzie – in termini previdenziali e di prevenzione – per chi oggi è chiamato a lavorare in presenza di amianto.

Sulla base di tali contenuti, il relatore potrebbe tentare di mettere a punto un testo che unifichi i tre disegni di legge all'esame, ma si sforzi anche di andare in una certa misura oltre il contenuto di essi, nella direzione fin qui indicata, nell'auspicio che tale impostazione incontri anche l'assenso del Governo.

Il senatore CURTO ritiene per alcuni aspetti sconcertante l'intervento del senatore Pelella e, in particolare, sottolinea che in nessuno dei disegni di legge all'esame congiunto è ravvisabile un interesse elettorale o di parte. Si tratta infatti di affrontare e risolvere un problema di carattere generale, ma occorrerebbe anche tenere presente che un ampliamento indeterminato dei contenuti dei disegni di legge in titolo rischierebbe di risolversi in un rinvio *sine die* della soluzione dei problemi previdenziali dei lavoratori sottoposti al rischio dell'amianto. La sua parte politica si riserva di valutare lo schema di testo unificato che verrà elaborato dal relatore e, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Pelella, ritiene prioritario affrontare e risolvere il problema previdenziale, affrontando in parallelo tutte le problematiche relative all'attuazione della legge n. 257.

Il senatore MANZI condivide lo spirito delle osservazioni del senatore Pelella, anche se i problemi posti nel suo intervento sono tali da richiedere un'approfondita riflessione, specialmente in relazione alla necessità di individuare le risorse per i massicci investimenti pubblici che si renderebbero necessari per risolvere la questione dell'amianto. Si tratta comunque di distinguere tra le problematiche di carattere generale e quelle attinenti alla previdenza, cercando, nell'immediato, di delineare delle soluzioni in via prioritaria per quanto attiene a quest'ultimo aspetto.

Il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato a predisporre uno schema di testo unificato, nei termini ed entro i tempi indicati dallo stesso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0081º)

Il PRESIDENTE avverte che, in attuazione di quanto è stato deciso nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, l'incontro informale con una rappresentanza delle organizzazioni provinciali di Viterbo di FIOM, FIM e UILM per approfondire le problematiche riguardanti la situazione della Centrale ENEL di Montalto di Castro e valutare la richiesta, a suo tempo avanzata dal senatore Bonatesta, di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva su tale tema, si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 14. Ricorda che tale decisione è stata adottata in relazione alla lettera-esposto inviata dalle suddette organizzazioni sindacali a diverse autorità, e della quale ha recentemente dato notizia in Commissione il senatore Bonatesta.

Fa poi presente che, a seguito delle ultime decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il calendario dei lavori dell'Assemblea è stato modificato, nel senso di differire il periodo di sospensione dei lavori parlamentari dalla prima alla terza settimana di maggio. Propone pertanto di modificare conseguentemente il calendario delle audizioni previste per l'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure, anticipando a martedì 4 maggio le audizioni sullo stabilimento di Novi Ligure, previste per il 12 maggio. Deve poi essere richiesta l'autorizzazione alla Presidenza del Senato per lo svolgimento del previsto sopralluogo presso lo stabilimento ILVA di Taranto. Qualora tutti i Gruppi politici consentissero, si potrebbe proporre di utilizzare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, effettuando il suddetto sopralluogo martedì 19 maggio, con partenza nel pomeriggio del giorno precedente. In tal modo verrebbe comunque rispettato il termine che la Commissione si era posta per la conclusione dell'attività conoscitiva.

Consentono con la proposta del Presidente, ciascuno a nome dei rispettivi gruppi politici, i senatori MONTAGNINO, CURTO, BATTAFARANO, MANZI e SCHIFANI.

Il PRESIDENTE avverte che acquisirà quanto prima il parere dei rappresentanti dei Gruppi assenti alla seduta odierna. Qualora non vi fossero obiezioni sulla data del sopralluogo a Taranto, formulerà la relativa richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

(A007 000, C11ª, 0081º)

Il PRESIDENTE propone di differire al 14 maggio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge

n. 2389, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro, già fissato per il 24 aprile. Il differimento del termine consentirà un ulteriore approfondimento dei temi dell'iniziativa legislativa di cui è firmatario. Su tale proposta egli ha acquisito il parere favorevole del relatore Battafarano.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 8 APRILE 1998

178^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C13^a, 0026^o)

Il presidente CARCARINO annuncia che ieri si sono svolte le audizioni informali funzionali al disegno di legge n. 3040, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti – fissato dalla Commissione nella seduta del 31 marzo scorso – scadrà alle ore 18 di oggi.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde all'interrogazione 3-01273, dichiarando che l'Alto Adriatico è soggetto a due diversi fenomeni negativi dovuti a fattori biofisici, chimici e climatici. Il primo consiste in una proliferazione algale da ipossia o anossia, risalente agli scarichi fluviali da aziende agricole, allevamenti zootecnici, insediamenti civili o industriali della pianura Padana: le misure adottate per ridurre il fosforo nei detersivi e per ottimizzare l'uso dei fertilizzanti hanno prodotto risultati incoraggianti, con una minore fioritura algale negli ultimi anni. Il secondo fenomeno, consistente nello sviluppo di mucillagini, è invece di assai difficoltosa ricerca eziologica: alcuni programmi nazionali ed internazionali, condotti nel corso del decennio, hanno rilevato

che una condizione necessaria di tale fenomeno – storicamente verificatosi anche nei secoli scorsi – è rappresentata dalla mancanza di circolazione delle acque nel periodo estivo, unitamente ad una marcata stratificazione termoclina in assenza di forti rimescolamenti nel bacino settentrionale dell'Adriatico.

Il modesto risultato delle attività di ricerca nel mare Adriatico, a fronte dell'impegno finanziario profuso, induce il Ministero dell'ambiente a proporre al Ministero dell'università e della ricerca scientifica la definizione congiunta delle priorità di ricerca in materia di tutela e di difesa degli ecosistemi marini; infatti, nonostante la soppressione dell'Autorità per l'Adriatico presupponesse il trasferimento del relativo complesso gestionale al Ministero dell'ambiente, le relative risorse per i programmi scientifici sono ancora sotto il controllo di codesto Ministero. Un ruolo dovrà essere esercitato anche dall'ICRAM, con le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente dall'ultima legge finanziaria: ciò anche perchè i citati eventi interferiscono nocivamente nella pesca nell'area, causando danni economici alle categorie interessate; nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, a fine marzo, è contemplato anche un aumento di organico per il citato Istituto centrale di ricerca applicata al mare, il cui esame parlamentare potrà consentire, ai Gruppi che lo ritengono, la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a finalizzare l'attività dell'ICRAM anche a tale scopo.

Il senatore GAMBINI, nel dichiararsi soddisfatto della risposta ricevuta, accoglie con favore l'impegno del Governo ad accelerare lo sviluppo della ricerca in materia di mucillagini: essa finora ha versato in uno stato di grave ritardo, mentre fonti scientifiche internazionali hanno fatto risalire l'eziologia del fenomeno anche all'aumento dei gas-serra in atmosfera. Auspica peraltro misure più incisive contro la proliferazione algale, dotando le grandi città della pianura Padana di quegli impianti di depurazione a tutt'oggi ancora assai rari.

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00865, 3-00866 e 3-00867. Le motivazioni dell'ENEL per la progettazione dell'elettrodotto che collega Matera e Santa Sofia vanno fatte risalire alla maggiore affidabilità e sicurezza dei flussi energetici in funzione delle esigenze delle regioni meridionali, nell'ambito del Piano Energetico Nazionale (e del relativo obiettivo di perseguimento dell'equilibrio tra domanda ed offerta a livello interregionale). Tale progetto non è soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, che escludeva l'applicabilità della disciplina agli impianti per i quali l'intesa Stato-Regioni fosse stata già conclusa al momento della sua entrata in vigore: è questo il caso di specie, anche se nell'ambito dell'istruttoria – ai fini del rilascio dell'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici – il Ministero dell'industria assicura essersi tenuto conto attentamente e scrupolosamente dell'impatto sui luoghi interessati.

È sì vero che l'autorizzazione del Ministero dei beni ambientali precede l'istituzione del parco del Partenio, avvenuta ad opera della re-

gione Campania nel 1995; è però altrettanto vero che da questa regione la scheda di richiesta di iscrizione dell'area protetta nell'elenco ufficiale è pervenuta al Ministero solo il 25 settembre 1996, e che, in presenza di una manifesta interferenza del nuovo elettrodotto con le misure di salvaguardia del parco (definite nel marzo 1994), l'ENEL ha manifestato la propria disponibilità alla ricerca di soluzioni idonee con il progetto approvato, unitamente con gli enti territoriali interessati. L'elettrodotto Tito-Satriano, poi, rientra nelle competenze regionali e nasce per sopperire alle richieste di utenze civili ed industriali: il tracciato è stato approvato dalla regione Basilicata nel 1995 e non è da assoggettare a valutazione di impatto ambientale nè ai sensi della legislazione statale nè ai sensi di quella regionale.

L'esigenza sottesa a tutte e tre le interrogazioni, però, merita ulteriori considerazioni, derivanti dalla diffusione di tecnologie che hanno prodotto una crescita significativa, negli ultimi anni, della densità delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti nell'ecosistema terrestre: da una gamma di frequenze (radiofrequenze, telecomunicazioni, utilizzo delle microonde, schermi di visualizzazione, campi elettrici e magnetici degli elettrodotti) scaturiscono campi di esposizione dei cittadini, i quali sono comprensibilmente in allarme rispetto alla possibile correlazione con l'insorgenza di gravi rischi per la salute. La totale carenza di una normativa generale del settore rappresenta una sfida per il Governo, che intende corrispondere con celerità ed efficacia alle preoccupazioni generali dinanzi al moltiplicarsi di linee elettriche, stazioni di trasformazione, ripetitori radio-televisivi ed impianti di telefonia cellulare per vari bisogni di produzione e comunicazione; la necessità di conciliare tali profili di carattere economico-sociale con la salvaguardia della salute, del paesaggio e dell'ambiente, non può limitarsi all'esercizio dei poteri di definizione dei limiti massimi di esposizione all'inquinamento, derivanti dall'articolo 4 della legge n. 833 del 1978 e dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986.

E per questo motivo che un decreto interministeriale riguardante le radiofrequenze da ripetitori per telefoni cellulari – sollecitato dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge istitutivo di un'*Authority* sulle comunicazioni, decreto sottoposto da circa un mese alla Conferenza Stato-Regioni - non può esaurire la complessa materia: essa si dovrà valere di una definizione organica, mediante obiettivi di qualità da raggiungere in un certo arco di tempo in modo differenziato per diversi scenari di esposizione. Ciò può avvenire con l'esame di disegni di legge proposti in sede parlamentare, già iniziato davanti all'VIII Commissione della Camera dei deputati, ai quali si aggiungerà un disegno di legge sull'intera questione dell'elettromagnetismo, che il Consiglio dei ministri potrebbe approvare già in settimana.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, pur apprezzando le dichiarazioni di intenti del rappresentante del Governo, si dichiara parzialmente insoddisfatto, in quanto una fonte normativa sub-primaria come il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 legittima – anche ad avviso del Governo – la violazione di una norma legislativa precedente, ai

sensi della quale l'elettrodotto Matera-Santa Sofia dovrebbe essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale; anche l'accettazione delle motivazioni della regione Campania appare discutibile, trattandosi di un ente che ha addirittura ripermetrato il parco del Partenio per consentire all'ENEL l'ingresso dell'elettrodotto. L'influenza di un'azienda dai rilevanti interessi economici potrebbe non fermarsi neppure dinanzi alle determinazioni del Consiglio dei ministri: il disegno di legge-quadro sull'esposizione ai campi elettromagnetici, annunciato dal rappresentante del Governo, prima ancora di essere approvato a Palazzo Chigi riceve già pesanti contestazioni dall'ENEL, alle cui interferenze sulle decisioni politiche andrebbe posto decisamente termine.

Il presidente CARCARINO, all'annuncio del rappresentante del Governo in merito alla presentazione di un disegno di legge governativo sull'esposizione ai campi elettromagnetici, esprime l'auspicio che la sua lettura in Senato possa avvenire in sede primaria dinanzi alla 13^a Commissione, ponendo fine ad una prassi discontinua di assegnazioni che ha volta a volta privilegiato altre Commissioni o la sede congiunta.

Il sottosegretario CALZOLAIO si associa all'auspicio del Presidente, considerando naturale che – terminato l'esame della Camera dei deputati – la materia dell'elettromagnetismo sia radicata nella competenza primaria della 13^a Commissione del Senato.

Il Presidente dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente CARCARINO annuncia che la seduta pomeridiana convocata per le ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ragnieri Di Carpegna, in rappresentanza della Direzione generale politica regionale e di coesione della Commissione europea.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di un rappresentante della Direzione generale politica regionale e di coesione della Commissione europea
(R048 000, C23ª, 0002ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 25 marzo 1998.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Di Carpegna per aver accolto l'invito ad intervenire all'audizione e sottolinea l'interesse della Giunta per la sua esposizione tenendo conto che, in quanto Direttore generale della Direzione competente per gli interventi regionali in Italia, Irlanda e Spagna, potrà fornire degli utili elementi di confronto con le procedure di gestione adottate da Stati che risultano tradizionalmente più efficienti dell'Italia nell'utilizzo dei fondi strutturali.

Il dottor DI CARPEGNA rileva in primo luogo come i nuovi progetti di regolamento comportino innovazioni delle politiche strutturali meno profonde di quelle disposte nel precedente periodo di programmazione, quando raddoppiarono le risorse disponibili. Con la nuova riforma vengono leggermente incrementate le risorse e vengono introdotte talune innovazioni procedurali senza tuttavia modificare la logica di fondo degli interventi strutturali, che devono essere considerati degli inve-

stimenti e non delle compensazioni finanziarie dei divari di sviluppo. I dati disponibili sui costi aggiuntivi determinati da tali divari dimostrano chiaramente come le risorse comunitarie sarebbero del tutto inadeguate ad affrontare il problema in termini di compensazioni finanziarie. Per quanto concerne l'Italia, ad esempio, secondo fonti italiane si stimano in 24.000 miliardi di lire i costi aggiuntivi derivanti dallo scarto Nord-Sud e 25.000 miliardi di lire quelli connessi ai problemi burocratici. In tale prospettiva gli interventi della Comunità europea non sono sostitutivi di quelli delle autorità regionali e nazionali bensì sono volti a definire un metodo operativo attraverso tre strumenti: la programmazione, il partenariato e la valutazione. L'importanza di tali strumenti viene confermata nell'ambito della riforma in corso di esame la quale mira a rendere più efficiente la gestione finanziaria dei fondi strutturali al fine di risolvere i problemi che si riscontrano in termini di ritardi e di accumulo di risorse impegnate e non spese.

L'oratore illustra fra le novità introdotte dai nuovi regolamenti l'obbligo di individuare delle priorità nella definizione degli orientamenti stabiliti dalla Commissione all'inizio della programmazione, formalizzando un approccio che nei fatti era stato già seguito nella fase finale del precedente periodo di programmazione. Tali priorità riguarderanno aspetti quali l'occupazione, l'impatto ambientale e la promozione delle pari opportunità per uomo e donna e costituiranno l'elemento essenziale di orientamenti che non saranno più adottati con riferimento all'intera Unione europea ma che si cercherà di adattare alla realtà di ciascuno Stato membro. Un altro elemento innovativo sarà costituito dalla procedura di adozione dei documenti necessari per la programmazione degli interventi su territorio. L'impostazione generale di tali documenti, quali i quadri comunitari di sostegno ed i piani operativi, non cambierà ma la Commissione interverrà solamente nella fase di programmazione iniziale e di definizione delle priorità, lasciando la competenza alle autorità nazionali o regionali per la definizione dei dettagli. Tale meccanismo dovrebbe comportare una notevole accelerazione del procedimento soprattutto in caso di modifiche di tali piani, che non dovranno più essere sottoposti a Bruxelles. Tra le altre modifiche proposte della Commissione figura una maggiore concentrazione territoriale, riducendo dal 51 al 40 per cento la popolazione ammissibile agli interventi dei fondi strutturali, e la concentrazione tematica. Saranno infatti ridotti da 6 a 3 gli obiettivi generali e saranno ridotte da 13 a 3 le iniziative comunitarie gestite direttamente dalla Commissione, dimezzando le risorse disponibili per tali interventi, che ammonteranno al 5 per cento della dotazione globale. Un altro fattore di semplificazione è rappresentato dal fatto che ogni iniziativa sarà finanziata da un solo Fondo, a differenza di quanto avviene adesso.

Il dottor Di Carpegna sottolinea altresì la maggiore importanza che verrà conferita alla fase di valutazione, nel cui ambito saranno gestite il 10 per cento delle risorse disponibili destinate alle regioni più efficienti sotto il profilo della capacità di assorbimento, dell'efficienza di gestione e dell'impatto reale dei progetti realizzati. Questo, peraltro, costituisce uno degli aspetti più specifici e più controversi delle nuove proposte.

La gestione finanziaria dei fondi strutturali sarà ulteriormente semplificata da una procedura automatica di rinnovo degli impegni di spesa che comporterà, tuttavia, il disimpegno delle somme impegnate e non spese entro due anni. È altresì previsto un sistema forfettizzato di indicizzazione, a differenza dell'attuale meccanismo annuale, che sarà definito all'inizio del periodo di programmazione ed adeguato, se necessario, a metà periodo, partendo da un'ipotesi di un tasso di inflazione annuale medio del 2 per cento.

Soffermandosi sugli aspetti che caratterizzano la situazione italiana l'oratore illustra in primo luogo gli squilibri territoriali che, in termini assoluti, non sono superiori a quelli che si riscontrano tra le regioni più ricche e quelle meno avanzate della Francia e della Germania ma che, in tali paesi, sono essenzialmente ascrivibili all'alto livello di reddito delle zone di Parigi e di Amburgo. In Germania si pone inoltre il problema dell'integrazione delle regioni orientali laddove in Italia i divari di sviluppo non sono riconducibili a singole città e si trascinano da decenni. Tali divari, inoltre, in Italia comportano notevoli effetti dirompenti in termini politici, quale la presenza di correnti secessioniste, e socio-economici, quale la criminalità. Un altro aspetto che caratterizza l'Italia è la sua posizione di contributore netto ma che, secondo taluni paesi, in rapporto al suo livello di sviluppo, dovrebbe versare al bilancio comunitario una quota di risorse maggiore.

L'oratore rileva altresì come l'Italia, pur disponendo di una grande tradizione di programmazione economica, si caratterizzi per l'assenza di una cultura della programmazione operativa, finalizzata a definire la priorità degli investimenti. All'Italia manca inoltre una pratica in settori quali la valutazione dell'impatto degli interventi in termini di rapporto costi-benefici e il partenariato nella gestione degli aspetti tecnici, benché sia presente una tradizione di partenariato tra forze sociali e mondo politico. Per la Commissione europea è stata inoltre una fonte di preoccupazione la difficoltà con cui l'Italia è riuscita ad assorbire le risorse comunitarie anche se recentemente sono stati conseguiti dei risultati inaspettati raggiungendo l'obiettivo prefissato dal ministro Ciampi, di utilizzare il 38 per cento dei fondi stanziati, e fissando il nuovo obiettivo di un utilizzo del 55 per cento dei fondi. Per affrontare tali problemi operativi alcuni anni fa venne raggiunta un'intesa tra il commissario per le politiche regionali Wulf-Mathies e il ministro Masera su tre punti: rafforzamento del coordinamento, in relazione al quale furono istituite la Cabina di regia nazionale e quelle regionali, aumento dell'efficienza delle strutture amministrative responsabili della gestione dei fondi strutturali e semplificazione delle procedure.

Il dottor Di Carpegna osserva inoltre come successivamente alla suddetta intesa si sia svolto un seminario di due giorni a Matera, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni di altri paesi, quali la Spagna, per svolgere uno scambio di opinioni sui problemi operativi, da cui è emerso chiaramente come in Italia non coincidano la programmazione delle risorse nazionali e quella dei contributi comunitari. In Italia, a differenza di altri paesi, si tende a realizzare una programmazione *ad hoc* per i fondi strutturali laddove questi dovrebbero invece

essere considerati delle risorse aggiuntive per il completamento degli interventi già inseriti nell'ambito dell'ordinaria programmazione nazionale e regionale. Tale problema veniva riscontrato inizialmente anche in Grecia la quale, tuttavia, si è adeguata più rapidamente dell'Italia all'esigenza di predisporre una programmazione operativa anche per le risorse regionali. Sottolineando come le regioni meno avanzate debbano dotarsi di una propria strategia di sviluppo l'oratore rileva tra gli altri aspetti che caratterizzano l'Italia l'estrema incertezza per la durata dei procedimenti – considerando, ad esempio, che nel settore dell'impatto ambientale la Germania ha una delle procedure più lunghe, che può durare più di un anno, ma che in Italia in alcuni casi gli interventi vengono bloccati per più di quattro anni – e la particolare giurisprudenza amministrativa. Questa tende a considerare con minore attenzione l'interesse collettivo laddove in Spagna, dove pure vige una legislazione analoga a quella italiana, vengono adottati più raramente dei provvedimenti sospensivi, salvo corrispondere delle compensazioni finanziarie ai privati di cui sia stata dimostrata la lesione di un interesse legittimo.

In conclusione l'oratore rileva come nei confronti dell'approccio della Commissione europea si possano configurare due atteggiamenti, l'uno volto a rimarcare come le procedure comunitarie siano sostanzialmente contrarie alle pratiche italiane e, l'altro, volto ad apprezzare gli stimoli che provengono dall'Unione europea ad organizzarsi in modo più efficace per risolvere i problemi regionali. Atteggiamenti analoghi, peraltro, sono stati assunti in relazione ai parametri fissati dal Trattato di Maastricht per la realizzazione dell'unione economica e monetaria.

Su richiesta del senatore PAPPALARDO il dottor DI CARPEGNA illustra i progressi realizzati dall'Irlanda negli ultimi dieci anni sia in termini di risanamento del quadro macro-economico che in relazione all'utilizzo dei fondi strutturali. Tenendo conto delle condizioni di partenza – un debito pubblico in rapporto al PIL del 117 per cento, un livello di disoccupazione analogo a quello dell'Italia meridionale ed un reddito *pro capite* intorno al 60 per cento della media comunitaria – si devono ascrivere tali risultati alla continuità nella definizione degli obiettivi strategici, nonostante le modifiche intervenute nella coalizione di Governo, e all'impegno e serietà dimostrati dalla Pubblica amministrazione, la quale ha saputo delineare con chiarezza le opzioni alternative sottoposte alla decisione della dirigenza politica ed ha gestito in maniera efficiente i fondi strutturali e il partenariato operativo con la Commissione europea.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Di Carpegna per l'esposizione ed apre il dibattito.

Il senatore PAPPALARDO esprime perplessità sull'efficacia degli strumenti previsti in rapporto al perseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale definito dai Trattati e che, ora che l'unione economica e monetaria è stata realizzata, dovrebbe divenire una priorità dell'Unione europea. Tali valutazioni sono comprovate dagli orientamenti che emergono in materia agricola, che interessano fortemente le

regioni in ritardo di sviluppo, dalla riduzione delle iniziative comunitarie da 13 a 3, dalla sola individuazione del reddito *pro capite* quale criterio per la definizione delle aree interessate dall'obiettivo 1, criterio che penalizza il nostro paese, dalla riduzione della popolazione interessata dai fondi strutturali, dal 51 al 40 per cento del totale, e dalla tendenziale riduzione delle risorse disponibili per tali interventi, che non supereranno lo 0,46 per cento del PIL.

L'oratore sottolinea inoltre come la tesi della Commissione europea della corrispondenza fra le aree geografiche interessate dai fondi strutturali e quelle ammissibili per eventuali interventi di sostegno nazionali comporti un vincolo che, di fatto, penalizza gli Stati, come l'Italia, interessati da gravi squilibri territoriali. A tale riguardo il senatore Pappalardo chiede se in sede comunitaria sia stata svolta una verifica sulla reale efficacia degli interventi strutturali in relazione alla coesione economica e sociale e sull'adeguatezza delle risorse che a tale scopo sono disponibili.

Il senatore MANZI conviene con le osservazioni del senatore Pappalardo, ringrazia il dottor Di Carpegna per l'esposizione e sottolinea come i ritardi dell'Italia la pongano su un piano simile a quello della Grecia, nonostante la differenza nelle rispettive potenzialità. Il problema è che le autonomie locali si trovano ancora a dover operare fra un accentramento di poteri nella capitale, che risale alla politica di Cavour, e successivi parziali aggiustamenti in direzione del decentramento. In tale situazione di incertezza gli Enti locali non si avvalgono neanche delle poche competenze di cui dispongono. Ricordando a tale proposito la propria esperienza di amministratore locale l'oratore sottolinea come si debba riscontrare come il paese non abbia ancora completamente compreso le implicazioni della partecipazione all'Unione europea e chiede al rappresentante della Commissione europea se possa fornire dei suggerimenti specifici sullo snellimento delle procedure burocratiche che vincolano l'azione delle autonomie territoriali.

Anche il senatore MAGNALBÒ ringrazia il dottor Di Carpegna e chiede se, considerando i problemi che continuano a caratterizzare la burocrazia italiana nonostante la riforma «Bassanini» – con la quale è stata avviata una positiva azione di decentramento senza che tuttavia siano state assegnate alle realtà locali adeguate risorse finanziarie – la Commissione non consideri la possibilità di consentire ai privati di essere svincolati dal rapporto di partenariato. La sussidiarietà, infatti, non deve operare solo nel rapporto fra centro e periferia ma anche a livello orizzontale, fra enti pubblici e soggetti privati, consentendo a questi ultimi di rivolgersi direttamente alle istituzioni comunitarie quando le amministrazioni non funzionino. L'oratore condivide inoltre le osservazioni del senatore Manzi in merito alle scarse informazioni disponibili sui fondi strutturali.

Il senatore MUNGARI chiede in che misura i fondi strutturali, intesi come occasione di investimento nel senso descritto dal dottor Di Car-

pegna, possano incidere su una situazione caratterizzata da gravi squilibri territoriali come quella della Calabria e conviene con il senatore Magnalbò sulla totale carenza di informazioni su tali interventi.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sui meccanismi di transizione previsti per le regioni che usciranno, rispettivamente, dalle zone ammissibili per gli obiettivi 1 e 2 e rileva come un importante risultato politico dell'audizione in corso sia costituito dall'aver focalizzato l'importanza di un'efficace programmazione nazionale e regionale per utilizzare pienamente i contributi comunitari.

Il dottor DI CARPEGNA replica ai quesiti sottolineando in primo luogo come non si debba guardare con eccessivo pessimismo alla situazione italiana in quanto la posizione del paese, anche in termini di immagine, si è sensibilmente rafforzata nell'Unione europea per i risultati conseguiti in relazione ai parametri di Maastricht ed alla gestione dei fondi strutturali, considerando che un utilizzo del 38 per cento alcuni anni fa sarebbe stato impensabile. Il problema è di mantenere una tensione continua del tempo sia per quanto concerne gli equilibri macro-economici che a proposito di efficienza della Pubblica amministrazione, tenendo conto, tuttavia, che a Bruxelles si riscontra già un atteggiamento nuovo da parte dell'Italia.

Con riferimento all'intervento del senatore Magnalbò l'oratore sottolinea come la soluzione dei problemi sollevati non possa essere quella di aggirare l'amministrazione ma semmai di farla funzionare. Senza di questa, infatti, non può funzionare nulla ed anche i contributi comunitari acquistano una rilevanza marginale. Per quanto concerne la diffusione dell'informazione l'Unione europea ha compiuto grossi sforzi, dotandosi di un sito Internet, diramando specifiche pubblicazioni e finanziando apposite iniziative delle Regioni, delle Camere di commercio, della Confindustria e di altri soggetti volte a questo fine. Rilevando come i fondi disponibili a questo scopo, a differenza di altri, siano stati effettivamente utilizzati e come diverse Regioni si siano dotate di strutture burocratiche adeguatamente preparate, l'oratore non ritiene che per degli imprenditori effettivamente interessati ai contributi comunitari possa costituire seriamente un problema il reperimento di informazioni.

Rispondendo al senatore Pappalardo il dottor Di Carpegna rileva come la quantità dei finanziamenti stanziati non possa costituire un problema dal momento che le risorse già disponibili non vengono utilizzate appieno. Si deve poi considerare il carattere complementare degli interventi comunitari per il superamento dei divari di sviluppo rispetto a quelli a carico dei bilanci nazionali. Per un contribuente netto come l'Italia, inoltre, un aumento degli stanziamenti significherebbe sostanzialmente maggiori pagamenti in favore di altri Stati membri laddove dovrebbe essere invece rivolta maggiore attenzione alla logica dell'efficienza.

In merito alla questione dell'efficacia degli interventi strutturali è stato redatto un rapporto sulla coesione da cui si evince che i fondi hanno creato un certo numero di posti di lavoro ma soprattutto hanno con-

tribuito a ridurre i divari di sviluppo fra i vari Stati membri, soprattutto per l'utilizzo efficiente dei contributi da parte di Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo, mentre si riscontra che talora sono aumentati i divari interni a taluni paesi. Anche la riduzione degli obiettivi da 6 a 3 è volta ad imprimere una maggiore efficacia agli interventi strutturali.

Per quanto concerne la riduzione delle iniziative comunitarie da 13 a 3 e della relativa dotazione finanziaria l'oratore rileva come tali interventi costituissero sostanzialmente un duplicato di quelli realizzati nell'ambito degli obiettivi generali, con un costo amministrativo ben più alto. In merito al programma Urban, la cui soppressione è stata criticata, si deve considerare che, vista la positiva esperienza, le sue finalità sono state assorbite nell'ambito dell'obiettivo 2. La Commissione ha ritenuto di confermare invece il reddito *pro capite* come criterio per l'individuazione delle aree ricomprese nell'obiettivo 1 in quanto esso costituisce un indicatore omogeneo, disponibile anche su scala disaggregata e che ricomprende anche altre situazioni di disagio, quali la disoccupazione e il degrado strutturale. L'oratore illustra altresì il sistema di indicatori utilizzati per l'obiettivo 2 tra cui, il più significativo, è quello della disoccupazione. La Commissione, tuttavia, ha accolto la proposta dell'Italia di considerare anche il tasso di attività, che avrà un carattere complementare rispetto al tasso di disoccupazione ma che non dovrebbe comportare degli scarti determinanti.

Per quanto attiene le aree ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del Trattato sulla Comunità europea il dottor Di Carpegna rileva come una concentrazione degli interventi possa rivelarsi proficua non solamente in relazione all'utilizzo dei contributi comunitari ma anche tenendo conto delle sempre minori risorse disponibili a livello nazionale. Vi sono poi altre azioni comunitarie di carattere trasversale, quali l'obiettivo 3, la politica agricola comune e le politiche settoriali, che non sono soggette a limitazioni territoriali e di cui possono beneficiare tutte le regioni. Si deve considerare, infine, che l'uscita di talune regioni dalle zone di applicazione dei fondi strutturali – per i quali l'Italia costituisce la principale beneficiaria dopo i suddetti quattro Stati ammessi al Fondo di coesione – rappresenta un successo per tali regioni e per la stessa Comunità in quanto dimostra che si è raggiunto l'obiettivo di colmare un certo divario di sviluppo.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Di Carpegna e lo prega, atteso che la seduta deve essere conclusa per consentire ai senatori di partecipare alle votazioni previste in Assemblea, di far pervenire alla Giunta per iscritto le eventuali ulteriori considerazioni che dovesse ritenere opportune in relazione al questionario che è stato trasmesso.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

75^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2754) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a l'Aja il 6 febbraio 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Besostri: dopo aver illustrato il disegno di legge egli propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(3125) *Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale*

(Parere su testo ed emendamento alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il senatore ANDREOLLI sostituisce il relatore designato Lubrano di Ricco e propone di esprimere un parere di nulla osta sia sul disegno di legge che sull'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione consente.

(2393) BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità*

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI espone il contenuto del disegno di legge, da considerare come un atto di equità: propone di conseguenza di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(3157) SMURAGLIA ed altri. – *Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario*

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

(377) PAPPALARDO ed altri. – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) MICELE ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. – *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo.*

(1655) GAMBINI ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) POLIDORO ed altri. – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) DE LUCA Athos. – *Carta dei diritti del turista*

(2090) DEMASI ed altri. – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2143) *LAURO ed altri.* – *Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici.*

(2198) *TURINI ed altri.* – *Legge quadro sul turismo*

(2932) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.* – *Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche.*

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone un parere non ostativo.

Il senatore PINGGERA osserva che le competenze regionali dovrebbero essere maggiormente salvaguardate.

Conviene il relatore MAGNALBÒ, che tuttavia non rileva problemi di compatibilità costituzionale.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

58^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3125) Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale: parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(3125) Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(3075) CASTELLI: Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Parere alla 8^a Commissione: su emendamenti in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 3053 e su un emendamento del Governo di riformulazione della clausola di copertura finanziaria. Sono pervenuti successivamente sullo stesso disegno di legge numerosi emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 1.23, nel quale dovrebbe essere indicato l'importo di ciascun accantonamento del fondo speciale che si intende ridurre e l'emendamento 1.35, che potrebbe dar luogo ad effetti finanziari negativi e su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Osserva infine che l'emendamento 1.36 ripropone la medesima clausola di copertura finanziaria contenuta nel disegno di legge n. 3075 su cui la Sottocommissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma l'avviso contrario già espresso sulla clausola di copertura dell'emendamento 1.36, concordando con le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 1.23. Per quanto riguarda l'emendamento 1.35, rileva che, essendo il canone di concessione determinato in via forfettaria, dalla soppressione dell'articolo 14 del contratto di servizio non sembrerebbe derivare la riduzione del canone da versare al bilancio dello Stato. Ricorda, infine, che l'eventuale approvazione di misure di spesa con copertura a carico del Fondo speciale implica la riduzione delle risorse disponibili per altre finalizzazioni.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.35 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.36. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.23 deve essere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'indicazione esplicita dell'entità della riduzione a carico di ciascun accantonamento del fondo speciale.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a l'Aja il 6 febbraio 1997

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con le Nazioni Unite concernente l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 11 dell'Accordo stabilisce che le spese derivanti dall'esecuzione delle sentenze, tranne quelle relative al trasferimento dei condannati, sono a carico dello Stato a cui è attribuito il compito di assicurare la detenzione. Tali spese sono quindi eventuali e di importo limitato ed è previsto che vengano finanziate con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Occorre pertanto valutare se tale forma di copertura è compatibile con la soppressione della lettera c) della legge n. 11-ter della legge n. 468.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva che l'onere derivante dal disegno di legge, relativo alle spese di esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale, appare eventuale e di entità estremamente limitata rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio..

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2923-B) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera solo per precisare la nuova denominazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dopo l'unificazione dei due ministeri.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(2174) SERENA: Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio

(3142) Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri e Rodeghiero ed altri

(3166) SPECCHIA: Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie

(Parere alla 6^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame nella seduta di ieri per valutare i nuovi elementi forniti dal rappresentante del Governo. In proposito, osserva che la stima proposta coincide con la quantificazione dell'onere previsto all'articolo 6 del disegno di legge 3142 e per il quale viene prevista la copertura. Conferma, peraltro, il rilievo già formulato al comma 4 dell'articolo 3, che, consentendo di prorogare con atto amministrativo, senza limiti temporali o finanziari, il periodo di deducibilità e i termini di applicazione delle agevolazioni, potrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti. Ricorda, inoltre, che la copertura dell'onere viene effettuata sul Fondo speciale di parte capitale e che l'istituzione del Fondo presso la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 4, dovrebbe avvenire nell'ambito delle risorse della Cassa stessa.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 3 comma 4, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto consente di prorogare con atto amministrativo i termini relativi a disposizioni che comportano maggiori oneri a carico dello Stato senza prevedere un'idonea copertura.

(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MORANDO ricorda che l'esame era stato rinviato nella seduta di ieri al fine di ottenere chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma l'esistenza di risorse derivanti dalla riconsiderazione delle previsioni di spesa per gli interventi a favore della disoccupazione agricola così come indicato nel comma 2 di copertura dell'emendamento 1.2. Osserva, inoltre, che non emergono rilievi di natura finanziaria in ordine agli emendamenti 6.0.6 e 8.0.1, segnalati dal relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.3 e 6.0.9, ricorda che le disponibilità in tesoreria ammontano a circa 3 miliardi.

Il senatore AZZOLLINI osserva che la copertura prevista per l'emendamento 1.2 è in contrasto con le norme di contabilità, utilizzando risparmi di spesa per la copertura di nuovi oneri, e che, quindi, a suo avviso la Sottocommissione dovrebbe formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'ultimo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.2.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che per gli articoli 1 e 2 per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione rispettivamente degli emendamenti 1.2 e 2.1 e con l'osservazione che non sembra opportuno porre gli oneri di cui all'articolo 4, comma 3 a carico del contratto di programma tra Ministero dei trasporti e Ferrovie S.p.A.. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, inoltre, propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti: 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.0.1, 6.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.8, 9.0.11 e 9.0.1 e parere contrario sull'emendamento 6.0.9, in quanto prevede la possibilità di istituire unità previsionale di base, e sull'ultimo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.2. Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.12 il parere di nulla osta è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla corretta formulazione della clausola di copertura di cui al comma 2.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(273) DANIELE GALDI ed altri: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo***(487) SALVATO e MANZI: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo***

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione nella seduta di ieri ha rinviato l'esame dei disegni di legge al fine di valutare le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo sull'emendamento presentato, sostitutivo del disegno di legge n. 273. In proposito, osserva che la mancanza di proporzione tra la stima degli oneri dei commi 1 e 2 deriva dal fatto che la quantificazione dell'onere relativo al comma 1 include, impropriamente, una parte dell'onere derivante dal comma 2. Poichè l'onere di cui al comma 2, peraltro, decorre dall'esercizio successivo a quello del comma 1, la sovrapposizione della quantificazione delle disposizioni non determina una sottostima degli oneri. Propone quindi di formulare parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Caponi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3161) *Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 1998

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3161) *Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996*, approvato alla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 aprile 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 9 aprile 1998, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- SERENA ed altri - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).
- Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANZI ed altri - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» (n. 236).

